SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 13 aprile 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Garante per la protezione dei dati personali

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2010, n. **54**.

Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 6 giugno 2006, n. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visti gli articoli 6, comma 1 e 29, comma 1, della legge 6 giugno 2009, n. 69;

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 27 agosto 2009;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 6 giugno 2009, n. 69;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
DESTINATARI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) uffici all'estero: rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di I categoria;

b) titolare dell'ufficio all'estero: il capo di rappresentanza diplomatica e il capo di ufficio consolare di I categoria;

c) esperto amministrativo capo: dirigente amministrativo di prima fascia;

d) esperto amministrativo: dirigente amministrativo di seconda fascia;

e) commissario amministrativo: direttore amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;

f) commissario amministrativo aggiunto: funzionario amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;

g) vice commissario amministrativo: funzionario aggiunto amministrativo-contabile;

h) CCVT: Conto corrente valuta tesoro.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di I categoria, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, di seguito denominati: «uffici all'estero».

2. Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica.

3. La gestione dei fondi per attività di cooperazione allo sviluppo trasferiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 3.

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

1. Il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attività dell'ufficio. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente. Il bilancio preventivo è accompagnato dalla relazione programmatica annuale, che indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie per il loro conseguimento.

2. Il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto preposto al settore amministrativo-contabile, ne coordina le attività; predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio; è responsabile delle procedure attinenti alla gestione amministrativo-contabile dell'ufficio, in particolare per quanto riguarda le fasi della spesa escluso il pagamento, nell'ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell'ufficio nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza.

3. In caso di assenza o impedimento del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, le relative responsabilità sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero.

4. Il vice commissario amministrativo contabile è agente contabile.

5. Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti cui attribuire separatamente le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

6. Il collaboratore contabile partecipa a tutte le attività amministrativo-contabili ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attività ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo-contabile.

7. In caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilità relative.

8. Le denominazioni e le specifiche professionali riferite ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente in materia, in sede di contrattazione integrativa di Ministero.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 4.

Modalità della gestione finanziaria

l. La gestione finanziaria degli uffici all'estero avviene secondo i principi della gestione di cassa.

2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalità ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri.

Capo II

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 5.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario degli uffici all'estero ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Esso è trasmesso dagli uffici all'estero al Ministero degli affari esteri entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, dandone comunicazione mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri, che pervengano entro il 20 ottobre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria non superiore a quella concessa nell'anno precedente quello al quale si riferisce il bilancio.

3. Il bilancio preventivo è corredato dalla relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6, comma 8.

4. Il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre, comunicando contestualmente l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata. Nel caso in cui, per eccezionali circostanze, l'approvazione non pervenga entro detto termine, l'ufficio, che abbia comunque inviato entro i termini prescritti il bilancio preventivo, è autorizzato all'erogazione delle spese fisse e continuative di natura obbligatoria.

5. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

6. I bilanci di previsione degli uffici consolari di I categoria, che ai sensi del decreto del Presidente 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero, devono essere allegati al bilancio di

questi ultimi, che a loro volta sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato, riassuntivo delle diverse gestioni.

Art. 6.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di cassa, secondo il modello di cui all'allegato A. Esso è articolato in titoli ed in conti ed è redatto in euro utilizzando, nel caso di necessità di conversione da altre valute delle poste di bilancio, il cambio vigente il giorno della redazione del bilancio stesso, quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.

2. Il conto comprende un solo oggetto ovvero più oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

3. Per ciascun conto di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e l'ammontare delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.

4. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio di previsione si riferisce.

5. Le poste iscritte in bilancio devono essere suffragate da programmi e dall'analisi delle concrete capacità operative degli uffici all'estero illustrate nella relazione di cui al comma 8.

6. Il bilancio di previsione è predisposto dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell'ufficio e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile. In caso di assenza nella sede del predetto funzionario, il bilancio è predisposto dal titolare che si avvale del personale addetto al settore amministrativo-contabile.

7. Il bilancio di previsione predisposto con le procedure di cui al comma 6 è firmato dal titolare dell'ufficio unitamente al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente.

8. Il bilancio è accompagnato da apposita relazione programmatica del titolare dell'ufficio all'estero che evidenzi in particolare gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio e i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.

Art. 7.

Integrità ed universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

3. Le norme del presente regolamento non si applicano alle entrate di pertinenza dello Stato di cui all'articolo 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cui continua ad applicarsi la normativa vigente. Tali entrate sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, come una specifica voce delle partite di giro.

Art. 8.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I: Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato italiano.

Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati.

Titolo III: Entrate diverse.

Titolo IV: Entrate in conto capitale.

Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale.

Titolo VI: Partite di giro.

Titolo VII: Anticipazioni.

Le spese sono ripartite nei seguenti Titoli:

Titolo I: Spese di funzionamento.

Titolo II: Spese per attività d'istituto.

Titolo III: Spese in conto capitale.

Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale.

Titolo V: Partite di giro.

Titolo VI: Anticipazioni.

2. Il modello di bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento è basato sulla classificazione di cui al comma 1.

3. Tale modello è vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in Titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in conti, che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Direttore generale per gli affari amministrativi, il bilancio ed il patrimonio del Ministero degli affari esteri, in coerenza con il piano dei conti.

4. Le entrate in conto capitale di cui al Titolo IV sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale di cui al corrispondente Titolo III delle spese.

Art. 9.

Pareggio del bilancio di previsione

1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Art. 10.

Dotazione finanziaria ministeriale di parte corrente

1. La dotazione finanziaria assegnata di parte corrente degli uffici all'estero non può essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio.

2. La dotazione finanziaria di parte corrente assegnata per ogni singolo anno non può comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente al netto di eventuali dotazioni aggiuntive per particolari esigenze, a meno che:

a) l'ufficio all'estero abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;

b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione o ristrutturazione dell'ufficio all'estero interessato con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;

c) siano intervenute riduzioni degli stanziamenti sui capitoli di bilancio interessati.

Art. 11.

Dotazione finanziaria ministeriale in conto capitale

1. La dotazione finanziaria in conto capitale degli uffici all'estero non può essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio.

2. L'ammontare della dotazione finanziaria in conto capitale è stabilita per ogni esercizio sulla base del bilancio di previsione dell'ufficio all'estero e compatibilmente con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

Art. 12.

Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un titolo all'altro, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto e comunicate al Ministero per l'autorizzazione. Trascorsi comunque quindici giorni dall'invio della comunicazione senza che siano pervenute indicazioni contrarie dal Ministero la compensazione si intende autorizzata.

2. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un conto all'altro dello stesso titolo, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

3. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai Titoli I e II delle spese. Per quanto riguarda le spese in conto capitale di cui al Titolo III, le variazioni di bilancio di natura compensativa tra titoli di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente in aumento con corrispondente diminuzione delle poste iscritte ai Titoli I e II.

4. La disciplina di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai Titoli I, II e III delle spese.

Capo III

ENTRATE

Art. 13.

Riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali

1. Il Ministero, a seguito dell'approvazione del bilancio, dispone l'erogazione delle dotazioni finanziarie ministeriali assegnate, separatamente per parte corrente e conto capitale, di regola in euro, ed in due soluzioni:

a) un'anticipazione fino al settanta per cento della dotazione complessiva annuale finanziata mediante ordinativo diretto entro venti giorni dalla data di assegnazione delle risorse al competente ufficio ministeriale;

b) un finanziamento a saldo, comprensivo, ove possibile, delle eventuali integrazioni di cui al comma 4, disposto con ordinativo diretto, di regola entro il 30 settembre dell'esercizio di riferimento.

2. Il finanziamento del saldo della dotazione è comunque subordinato all'invio al Ministero da parte dell'ufficio all'estero del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente di cui all'articolo 21.

3. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'ufficio all'estero determinate da circostanze eccezionali, il Ministero può disporre il trasferimento della somma eccedente ad altro ufficio all'estero, anche di nuova istituzione.

4. Ulteriori assegnazioni, per spese correnti o in conto capitale, possono essere disposte nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione o di ulteriori motivate richieste di integrazione inviate successivamente dall'ufficio all'estero.

5. Nella determinazione delle dotazioni finanziarie complessive annuali il Ministero tiene conto delle risultanze di gestione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

6. Il finanziamento delle dotazioni può essere effettuato mediante autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità dei CCVT, ai sensi della normativa vigente. Inoltre, nelle more dell'accreditamento delle dotazioni finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il prelievo a titolo di anticipazione per l'intero importo o parte di esso dal CCVT. L'ufficio all'estero provvederà al reintegro entro otto giorni dall'accreditamento della dotazione sul conto corrente di gestione.

7. Le dotazioni possono essere finanziate in valuta diversa dall'euro su motivata richiesta del titolare dell'ufficio all'estero anche sulla base dell'esistenza di giacenze di valute intrasferibili e/o inconvertibili nei CCVT. In mancanza di tassi di cambio fissi, si applicherà il cambio del giorno dell'operazione.

Art. 14.

Riscossione delle entrate proprie

1. Le entrate di cui ai Titoli II e III sono riscosse dall'ufficio all'estero di norma mediante accreditamento sul conto corrente di gestione, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, ed in via residuale ed eccezionale, direttamente dall'ufficio amministrativo e contabile in contanti, che, in questo caso, rilascia quietanza liberatoria al terzo debitore.

2. Tutte le somme introitate sono iscritte integralmente negli appositi registri.

Art. 15.

Servizio di cassa o di tesoreria

1. Il servizio di cassa o di tesoreria può essere affidato, in base ad apposita convenzione, ad un unico istituto di credito, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri.

Capo IV

SPESE

Art. 16.

Gestione delle spese

1. L'ufficio all'estero è legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti nei conti del bilancio di previsione cui la spesa è imputata.

2. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa.

3. Gli impegni di spesa sono iscritti nell'apposito registro degli impegni.

Art. 17.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarità della fornitura di beni, servizi ed opere, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 18.

Ordinazione e pagamento della spesa

1. Il pagamento delle spese è ordinato, sulla base della liquidazione, entro i limiti delle previsioni di cassa.

2. L'ordine di pagare può essere contestuale all'impegno.

3. Il pagamento si effettua in via ordinaria mediante ordine di accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, e solo in casi eccezionali, mediante ordine di pagare all'agente contabile dell'ufficio all'estero in contanti.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 19.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun conto la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.

2. Per la tenuta dei sistemi di scrittura di cui all'articolo 20, gli uffici all'estero si avvalgono dei programmi informatici forniti dal Ministero degli affari esteri.

3. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dei consegnatari degli uffici all'estero, i prospetti delle variazioni nella consistenza dei beni mobili sono trasmessi annualmente dall'Amministrazione centrale all'ufficio centrale di bilancio.

Art. 20.

Sistemi di scritture finanziarie

1. L'ufficio all'estero tiene le seguenti scritture di bilancio:

a) libro giornale;

b) registro di cassa;

c) registro conti correnti bancari;

d) registro partitario per ciascun conto di entrata e di spesa;

e) registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi;

f) registro per la rilevazione degli impegni assunti verso terzi per contratti ed altri tipi di obbligazioni.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 21.

Composizione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto finanziario, redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, per ciascuna delle valute utilizzate e di un prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione redatto in euro secondo il modello di cui all'Allegato C. Per la conversione delle poste in valuta straniera dovrà essere utilizzato il cambio del giorno della chiusura della gestione quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.

Art. 22.

Redazione ed approvazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto entro il 31 di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. È altresì redatto in occasione della cessazione dalle funzioni del titolare dell'ufficio all'estero o del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto.

2. Il conto è predisposto sulla base delle scritture contabili dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente, che si avvale della collaborazione dell'agente contabile e del personale del settore amministrativo-contabile della sede.

3. Il conto consuntivo è firmato dal titolare dell'ufficio e dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente.

4. Il titolare dell'ufficio all'estero, tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo, predispone una relazione che illustra l'andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti e le risultanze di amministrazione, evidenziando le eventuali differenze di cambio. La relazione fa stato altresì degli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi fissati nella relazione programmatica di cui all'articolo 6, comma 8.

5. Entro il 31 marzo l'ufficio all'estero trasmette il conto consuntivo, corredato dalla relazione di cui al comma 4, al Ministero degli affari esteri, dandone comunicazione, mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione ovvero le proprie osservazioni che devono essere riscontrate dall'ufficio all'estero entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse.

7. Il controllo di cui al comma 6 è esercitato con la collaborazione dell'esperto amministrativo o esperto amministrativo capo competente per area geografica o che sia preposto al Centro interservizi amministrativi, laddove presente.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, il titolare della gestione che non osservi i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo può incorrere, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, nel giudizio della Corte dei conti ai termini dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

9. Il conto consuntivo approvato dal Ministero è trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, per i successivi riscontri ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.

10. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese è conservata, anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa è trasmessa entro tale termine a richiesta del Ministero, dell'ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.

11. Gli uffici all'estero inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri, dell'ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti inoltrano i conti consuntivi ai predetti destinatari corredati dalla documentazione giustificativa in originale entro i termini indicati dai programmi stessi.

12. Nell'ambito della attività di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche ispettive amministrativo-contabili del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 23.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario, redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e conti.

Art. 24.

Risultato di amministrazione

l. Il risultato di amministrazione, redatto secondo il modello dell'Allegato C, comprende oltre ai risultati della gestione del rendiconto finanziario di cui all'articolo 23, la situazione creditoria e la situazione debitoria dell'ufficio all'estero desunte dalle scritture contabili alla data di chiusura del conto consuntivo.

Capo VII

FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Art. 25.

Erogazione di spese su aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo

1. Le somme assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di credito per attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.

3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. In caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo è passibile delle penalità previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale per la loro predisposizione del personale del settore amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12.

Art. 26.

Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri

1. Le somme diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli articoli 10 ed 11 del presente regolamento, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli uffici all'estero, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.

2. Il titolare dell'ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti.

3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.

TITOLO III
GESTIONE ECONOMICA DEGLI UFFICI ALL'ESTERO

Capo I
GESTIONE ECONOMICA

Art. 27.
Attività di assistenza alle imprese

1. Gli uffici all'estero possono essere autorizzati dal Ministero ad offrire servizi a pagamento alle imprese.

Art. 28.
Attività di promozione della lingua e della cultura italiana

1. Gli uffici all'estero con sede in un Paese nel quale non operi alcun istituto italiano di cultura, possono essere autorizzati dal Ministero a promuovere ed organizzare nell'ambito dell'attività di promozione della lingua e della cultura italiana, corsi di lingua e cultura, compatibilmente con l'ordinamento locale e le norme di diritto internazionale.

2. Tale attività può essere svolta anche mediante la stipula di apposite convenzioni, soggette ad approvazione ministeriale, con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della promozione della lingua e della cultura italiana.

Art. 29.
Contratti di sponsorizzazione

1. Gli uffici all'estero possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

2. I contratti di sponsorizzazione sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

Art. 30.
Donazioni

1. Gli uffici all'estero possono ricevere donazioni e liberalità da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.

2. L'accettazione delle donazioni avviene con atto formale, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la legittimità degli atti.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI UFFICI DIPENDENTI

Art. 31.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli uffici di prima categoria che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero.

Art. 32.
Titolare dell'ufficio dipendente

1. Il titolare dell'ufficio dipendente risponde al titolare dell'ufficio all'estero dal quale dipende, della gestione amministrativo e contabile dell'ufficio del quale è responsabile.

2. Il titolare dell'ufficio dipendente predispone ed inoltra all'ufficio dal quale dipende entro il 20 ottobre il bilancio di previsione, entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredati da una relazione illustrativa del bilancio o del conto e dell'attività dell'ufficio.

3. Il titolare dell'ufficio dipendente provvede agli atti di gestione amministrativo-contabili necessari per il funzionamento dell'ufficio stesso.

Art. 33.
Riscossione delle entrate

1. Gli uffici dipendenti non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria ovvero riscuotere le entrate proprie, di cui ai Titoli II e III, se non per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.

2. L'ufficio principale trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza dell'ufficio dipendente dandone a questo contestuale comunicazione.

TITOLO V
CONTROLLI

Art. 34.
Sistema dei controlli

1. Il sistema dei controlli sugli uffici all'estero è articolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 35.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di rendicontazione delle aperture di credito disposte a favore dei funzionari delegati di cui all'articolo 25 del presente regolamento, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, anche avvalendosi di adeguati strumenti informatici.

Art. 36.

Controllo strategico, di gestione e valutazione dei dirigenti

1. Il controllo strategico, il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono svolti, in coerenza con i sistemi in essere presso l'Amministrazione centrale, secondo modalità da definirsi specificatamente per gli uffici all'estero.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Norme transitorie

1. I Fondi speciali istituiti presso gli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1318, 1320 e 1321, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Alla contabilizzazione ed alla rendicontazione fino alla data della chiusura dei Fondi si provvede ai sensi del decreto del Ministro degli affari esteri 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2008. Gli eventuali saldi attivi risultanti all'atto della chiusura sono iscritti nel bilancio dell'ufficio all'estero di pertinenza quali avanzi di gestione che si riportano dall'esercizio precedente.

2. Alle somme assegnate da parte del Ministero mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, di cui l'articolo 39 ne dispone l'abrogazione, si applica la predetta normativa fino alla resa del conto.

Art. 38.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 39.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del presente regolamento, sono abrogati:

a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

Art. 40.

Interventi correttivi

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede agli interventi correttivi del presente provvedimento che si rendessero necessari, incluso l'adeguamento in caso di variazione delle denominazioni e delle specifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 8.

Art. 41.

Entrata in vigore e decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2. La disciplina prevista dal presente regolamento ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 02

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE

	ALLEGATO A (previsto dall'articolo 6, comma 1)		
	AVANZO DI CASSA AL 31 dicembre	RIPORTO CASSA ES. FIN. PRECEDENTE....Euro	
	ENTRATE	EF in corso (RISCOSSIONI)	EF precedente (RISCOSSIONI)
Titolo I	**Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato italiano**		
1.01	Dotazione finanziaria di parte corrente		
1.02	Altri finanziamenti ministeriali		
	TOTALE TITOLO I		
Titolo II	**Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati**		
2.01	Entrate provenienti da sponsorizzazioni		
2.02	Entrate provenienti da atti di liberalità		
	TOTALE TITOLO II		
Titolo III	**Entrate diverse.**		
3.01	Introiti per servizi prestati (servizi uff. commerciale, corsi di lingua, ecc.)		
3.02	Interessi bancari attivi		
3.03	Rimborsi IVA (annesso 4)		
3.04	Canoni di locazione		
	TOTALE TITOLO III		
Titolo IV	**Entrate in conto capitale.**		
4.01	Dotazione ministeriale in conto capitale		
4.02	Entrate derivanti dalla alienazione di beni mobili		
4.03	Altre entrate in conto capitale		
	TOTALE TITOLO IV		

Titolo V	**Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale**		
5.01	Personale di ruolo Ministero Affari Esteri		
	Indennità servizio estero		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	indennità di sistemazione ecc.		
5.02	Personale assunto a contratto		
	Retribuzioni nette personale a contratto legge italiana		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	FUA personale a contratto		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	Retribuzioni personale a contratto legge locale		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
5.03	Personale docente		
	Retribuzione incaricati locali e personale supplente		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	assegni di sede		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	indennità di sistemazione ,richiamo		
	compenso presidenti e membri commissioni d'esame		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	TOTALE TITOLO V		
Titolo VI	**Partite di giro**		
6.01	Contributi ad enti ed organizzazioni internazionali.		
6.02	Contributi ministeriali destinati ad enti finanziati dallo Stato (Comites, Scuole , Corsi ex L.153 ed altri)		
6.03	Finanziamenti dello Stato per interventi di cooperazione		

6.04	Finanziamenti comunitari		
6.05	Finanziamenti di Stati membri dell'UE		
6.06	Pagamento di pensioni		
6.07	Ritenute d'acconto		
6.08	Entrate consolari (percezioni, cessione libretti passaporto ecc)		
6.09	Altre partite di giro		
	TOTALE TITOLO VI		
Titolo VII	**Anticipazioni**		
7.01	Prelievi dal CCVT a titolo di anticipazioni		
7.02	Rimborsi anticipazioni per conto terzi (spese delegazioni, spese funzionamento a carico dipendenti ed altro)		
	TOTALE TITOLO VII		
	TOTALE Entrate di parte corrente (I,II,III)		
	TOTALE Entrate in conto capitale (IV)		
	TOTALE GENERALE ENTRATE (AVANZO + I,II,III,IV,V,VI,VII,)		
	DISAVANZO DI CASSA AL 31 dicembre	RIPORTO CASSA ES. FIN. PRECEDENTE....Euro	
	SPESE	EF in corso (PAGAMENTI)	EF precedente (PAGAMENTI)
Titolo I	**Spese di funzionamento**		
1.01	Carta ,cancelleria e stampati		
1.02	Giornali e pubblicazioni		
1.03	Materiali e accessori (carburanti, combustibili e lubrificanti; materiale informatico)		
1.04	Consulenze		
1.05	Prestazioni professionali (inclusi compensi per contratti di lavoro interinale)		
1.06	Spese per trasferte		

1.07	Formazione		
1.08	Manutenzione ordinaria (immobili;mobili, arredi ed accessori;impianti e macchinari;mezzi trasporto;hardware;soaftware; altri beni)		
1.09	Noleggi locazione e leasing (impianti e macchinari;immobili;hardware;soaftware;mezzi trasporto;altri beni)		
1.10	Utenze e canoni (telefonia fissa e mobile; energia elettrica;acqua;gas;altri canoni)		
1.11	Servizi ausiliari (sorveglianza e custodia; pulizia e lavanderia;stampa; trasporti, traslochi e facchinaggio;altri servizi)		
1.12	Servizi finanziari		
1.13	Assicurazioni (immobili;mobili;responsabilità civile)		
1.14	Oneri amministrative (Oneri postali e telegrafici;pubblicazione bandi)		
1.15	Tasse		
	TOTALE TITOLO I		
Titolo II	**Spese per attività d'istituto**		
2.01	Attività di promozione economico-commerciale		
2.02	Attività di promozione della lingua e della culturale italiana		
2.03	Assistenza ai cittadini italiani all'estero		
2.04	Altre spese istituzionali		
	TOTALE TITOLO II		
Titolo III	**Spese in conto capitale.**		
3.01	Acquisto di beni mobili		
	macchinari per ufficio		
	mobili ed arredi per ufficio		
	mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		
	impianti e attrezzature		
	automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		
	hardware		
	beni di valore culturale ed arstistico		
3.02	Manutenzioni straordinarie		
	immobili		
	impianti ed atrezzature		
	automezzi		

	hardware		
3.03	Altre spese in conto capitale		
	TOTALE TITOLO III		
Titolo IV	**Spese per il l trattamento economico del personale**		
4.01	Personale di ruolo Ministero Affari Esteri		
	Indennità servizio estero		
	Indennità di servizio all'estero per situazioni di famiglia		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	impiegati a contratto presso le rappresentanze diplomatiche		
	indennità di sistemazione , richiamo		
4.02	Personale assunto a contratto		
	Retribuzioni nette personale a contratto legge italiana		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	FUA personale a contratto		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	Retribuzioni nette personale a contratto legge locale		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
4.03	Personale docente		
	Retribuzione incaricati locali e personale supplente		
	Assegni di sede		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	indennità di sistemazione ecc.		
	compenso presidenti e membri commissioni d'esame		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	TOTALE TITOLO IV		
Titolo V	**Partite di giro .**		
5.01	Versamento contributi ministeriali destinati ad enti ed organizzazioni internazionali .		
5.02	Versamento contributi ministeriali destinati a terzi		

5.03	Spese su finanziamenti dello Stato per interventi di cooperazione		
5.04	Spese su finanziamenti comunitari		
5.05	Spese su finanziamenti di Stati membri dell'UE		
5.06	Estinzione mandati di pagamento pensioni		
5.07	Versamento ritenute d'acconto		
5.08	Versamento al CCVT delle entrate consolari		
5.09	Altre partire di giro		
	TOTALE TITOLO V		
Titolo VI	**Anticipazioni**		
6.01	Rimborso anticipazioni dal CCVT.		
6.02	Anticipazioni per conto di terzi (spese delegazioni, spese funzionamento a carico dipendenti ecc)		
	TOTALE TITOLO VI		
	TOTALE Spese di parte corrente (I,II)		
	TOTALE Spese in conto capitale (III)		
	TOTALE GENERALE SPESE (Disavanzo + I,II,III,IV,V,VI,)		
	AVANZO/DISAVANZO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (come da situazione analitica)	DA RIPORTARE ALL' ES. FIN. SUCCESIVO...Euro	

BILANCIO CONSUNTIVO

	ALLEGATO B (previsto dall'articolo 21, comma 1)		
	AVANZO DI CASSA AL 31 dicembre......	RIPORTO CASSA ES. FIN. PRECEDENTE....Euro	
	ENTRATE	EF .... (RISCOSSIONI)	EF precedente (RISCOSSIONI)
Titolo I	**Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato italiano**		
1.01	Dotazione finanziaria di parte corrente		
1.02	Altri finanziamenti ministeriali		
	TOTALE TITOLO I		
Titolo II	**Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati**		
2.01	Entrate provenienti da sponsorizzazioni		
2.02	Entrate provenienti da atti di liberalità		
	TOTALE TITOLO II		
Titolo III	**Entrate diverse.**		
3.01	Introiti per servizi prestati (servizi uff. commerciale, corsi di lingua, ecc.)		
3.02	Interessi bancari attivi		
3.03	Rimborsi IVA (annesso 4)		
3.04	Canoni di locazione		
	TOTALE TITOLO III		
Titolo IV	**Entrate in conto capitale.**		
4.01	Dotazione ministeriale in conto capitale		
4.02	Entrate derivanti dalla alienazione di beni mobili		
4.03	Altre entrate in conto capitale		
	TOTALE TITOLO IV		

Titolo V	**Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale**		
5.01	Personale di ruolo Ministero Affari Esteri		
	Indennità servizio estero		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	indennità di sistemazione ecc.		
5.02	Personale assunto a contratto		
	Retribuzioni nette personale a contratto legge italiana		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	FUA personale a contratto		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	Retribuzioni personale a contratto legge locale		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
5.03	Personale docente		
	Retribuzione incaricati locali e personale supplente		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	assegni di sede		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	indennità di sistemazione ,richiamo		
	compenso presidenti e membri commissioni d'esame		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	TOTALE TITOLO V		
Titolo VI	**Partite di giro**		
6.01	Contributi ad enti ed organizzazioni internazionali.		
6.02	Contributi ministeriali destinati ad enti finanziati dallo Stato (Comites, Scuole , Corsi ex L.153 ed altri)		
6.03	Finanziamenti dello Stato per interventi di cooperazione		

6.04	Finanziamenti comunitari		
6.05	Finanziamenti di Stati membri dell'UE		
6.06	Pagamento di pensioni		
6.07	Ritenute d'acconto		
6.08	Entrate consolari (percezioni, cessione libretti passaporto ecc)		
6.09	Altre partite di giro		
	TOTALE TITOLO VI		
Titolo VII	**Anticipazioni**		
7.01	Prelievi dal CCVT a titolo di anticipazioni		
7.02	Rimborsi anticipazioni per conto terzi (spese delegazioni, spese funzionamento a carico dipendenti ed altro)		
	TOTALE TITOLO VII		
	TOTALE Entrate di parte corrente (I,II,III)		
	TOTALE Entrate in conto capitale (IV)		
	TOTALE GENERALE ENTRATE (AVANZO + I,II,III,IV,V,VI,VII,)		
	DISAVANZO DI CASSA AL 31 dicembre		
	SPESE	EF .... (PAGAMENTI)	EF precedente (PAGAMENTI)
Titolo I	**Spese di funzionamento**		
1.01	Carta ,cancelleria e stampati		
1.02	Giornali e pubblicazioni		
1.03	Materiali e accessori (carburanti, combustibili e lubrificanti; materiale informatico)		
1.04	Consulenze		
1.05	Prestazioni professionali		
1.06	Spese per trasferte		
1.07	Formazione		

1.08	Manutenzione ordinaria (immobili;mobili, arredi ed accessori;impianti e macchinari;mezzi trasporto;hardware;soaftware; altri beni)		
1.09	Noleggi locazione e leasing (impianti e macchinari;immobili;hardware;soaftware;mezzi trasporto;altri beni)		
1.10	Utenze e canoni (telefonia fissa e mobile; energia elettrica;acqua;gas;altri canoni)		
1.11	Servizi ausiliari (sorveglianza e custodia; pulizia e lavanderia;stampa; trasporti, traslochi e facchinaggio;altri servizi)		
1.12	Servizi finanziari		
1.13	Assicurazioni (immobili;mobili;responsabilità civile)		
1.14	Oneri amministrative (Oneri postali e telegrafici;pubblicazione bandi)		
1.15	Tasse		
	TOTALE TITOLO I		
Titolo II	**Spese per attività d'istituto**		
2.01	Attività di promozione economico-commerciale		
2.02	Attività di promozione della lingua e della culturale italiana		
2.03	Assistenza ai cittadini italiani all'estero		
2.04	Altre spese istituzionali		
	TOTALE TITOLO II		
Titolo III	**Spese in conto capitale.**		
3.01	Acquisto di beni mobili		
	macchinari per ufficio		
	mobili ed arredi per ufficio		
	mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		
	impianti e attrezzature		
	automezzi (mezzi di trasporto stradali leggeri)		
	hardware		
	beni di valore culturale ed arstistico		
3.02	Manutenzioni straordinarie		
	immobili		
	impianti ed atrezzature		
	automezzi		
	hardware		

3.03	Altre spese in conto capitale		
	TOTALE TITOLO III		
Titolo IV	**Spese per il l trattamento economico del personale**		
4.01	Personale di ruolo Ministero Affari Esteri		
	Indennità servizio estero		
	Indennità di servizio all'estero per situazioni di famiglia		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	impiegati a contratto presso le rappresentanze diplomatiche		
	indennità di sistemazione , richiamo		
4.02	Personale assunto a contratto		
	Retribuzioni nette personale a contratto legge italiana		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	FUA personale a contratto		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	Retribuzioni nette personale a contratto legge locale		
	contributi sociali a carico del lavoratore		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
4.03	Personale docente		
	Retribuzione incaricati locali e personale supplente		
	Assegni di sede		
	contributo spese abitazione		
	contributo provvidenze scolastiche		
	indennità di sistemazione ecc.		
	compenso presidenti e membri commissioni d'esame		
	oneri sociali (quota a carico amministrazione)		
	TOTALE TITOLO IV		
Titolo V	**Partite di giro .**		
5.01	Versamento contributi ministeriali destinati ad enti ed organizzazioni internazionali .		
5.02	Versamento contributi ministeriali destinati a terzi		
5.03	Spese su finanziamenti dello Stato per interventi di cooperazione		

5.04	Spese su finanziamenti comunitari		
5.05	Spese su finanziamenti di Stati membri dell'UE		
5.06	Estinzione mandati di pagamento pensioni		
5.07	Versamento ritenute d'acconto		
5.08	Versamento al CCVT delle entrate consolari		
5.09	Altre partire di giro		
	TOTALE TITOLO V		
Titolo VI	**Gestione anticipazioni**		
6.01	Rimborso anticipazioni dal CCVT.		
6.02	Anticipazioni per conto di terzi (spese delegazioni, spese funzionamento a carico dipendenti ecc)		
	TOTALE TITOLO VI		
	TOTALE Spese di parte corrente (I,II)		
	TOTALE Spese in conto capitale (III)		
	TOTALE GENERALE SPESE (Disavanzo +I,II,III,IV,V,VI,)		
	AVANZO/DISAVANZO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (come da situazione analitica)	DA RIPORTARE ALL' ES. FIN. SUCCESIVO...Euro	

ALLEGATO C (previsto dall'articolo 21, comma 1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(al netto delle spese di personale , delle partite di giro e delle anticipazioni)

Esercizio finanziario 20..

(al netto delle spese di personale , delle partite di giro e delle anticipazioni)

Totale delle entrate dell'esercizio-Titoli I,II,III,IV (+) ....

....

Totale delle spese dell'esercizio – Titoli I,II,III (-) ....

(al netto delle spese di personale , delle partite di giro e delle anticipazioni) ....

....

Situazione creditoria al 31.12 (+) ....

Situazione debitoria al 31.12 (-) ....

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione al 31.12 ....

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta l'art. 18, comma 2-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2007, n. 229:

«2-*bis*. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 404, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Si riporta l'art. 6 comma 1 e l'art. 29 comma 1 della legge 6 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140, S.O.:

«Art. 6 *(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).* — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'art. 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui

al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120».

«Art. 29 *(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari).* — 1. All'art. 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

— Si riporta l'art. 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:

«4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

— La legge 6 febbraio 1985, n. 15 recante «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1985, n. 39.

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106. S.O.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e della legge n. 49 del 1987 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si vede nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta l'art. 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275:

«Art. 46. — Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti».

Note all'art. 22:

— Si riporta l'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275:

«Art. 83. — I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia».

Note all'art. 25:

— Si riporta l'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275:

«Art. 60. — Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate,

insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83».

— Si riporta l'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, S.O.:

«Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed seguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, n. S.O.

Note all'art. 31:

— Si riporta l'art. 42, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

«I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica».

Note all'art. 34:

— Si riporta l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193;

«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2000, n. 112.

Note all'art. 40:

— Per il riferimento all'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note al preambolo.

10G0067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tun Loredana Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/ce del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame

di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tun Loredana Florentina, nata l'11 novembre 1980 a Constanta (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Chimie, specializarea Tehnologia Prelucrarii Petrolului si Petrochimie» conseguito presso la Università «Ovidius» di Constanta nel giugno 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3.1.e) della direttiva n. 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tun Loredana Florentina, nata l'11 novembre 1980 a Constanta (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trenta; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido, 2) Costruzione di macchine, 3) impianti elettrici; e solo orali 3) impianti termoidraulici, 4) impianti industriali.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione a settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2.

Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A04055

DECRETO 22 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sames Sorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame

di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sames Sorina, nata il 6 febbraio 1974 a Bacau (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Constructii, specializarea Constructii Hidrotehnice» conseguito presso la Università tecnica «Gh. Asachi» di Iasi nel giugno 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sames Sorina, nata il 6 febbraio 1974 a Bacau (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trenta; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Architettura tecnica e composizione architettonica, 2) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 3) Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti; e solo orali 4) Impianti tecnici nell'edilizia e nel territorio, 5) Urbanistica e pianificazione territoriale.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A04056

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 14 marzo 2008, 27 ottobre 2008 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della «Associazione nazionale conciliatori I.S.D.M.A.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 31 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 14 marzo 2008 e 27 ottobre 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della «Associazione nazionale conciliatori I.S.D.M.A.», con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, partita IVA n. 05644601212 e codice fiscale n. 95063000632 tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza 2 dicembre 2009, prot. m. dg DAG 11 dicembre 2009 n. 154619.E, integrata il 12 marzo 2010 prot. m. dg DAG 12 marzo 2010 n. 38123.E, con la quale il dott. Abbondio Causa, nato a Napoli il 3 aprile 1960, in qualità di legale rappresentante della «Associazione nazionale conciliatori I.S.D.M.A.», ha chiesto l'inserimento di due ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Saffirio Giuseppe nato a Bra (Cuneo) il 22 luglio 1956;

dott. Silla Flavia nata a Padova il 4 aprile 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 31 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 14 marzo 2008 e 27 ottobre 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della «Associazione nazionale conciliatori I.S.D.M.A.», con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, partiva IVA n. 05644601212 e codice fiscale n. 95063000632 tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità nelle persone di: avv. Saffirio Giuseppe nato a Bra (Cuneo) il 22 luglio 1956, dott. Silla Flavia nata a Padova il 4 aprile 1957.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04344

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2010.

Modifica del P.D.G. 12 gennaio 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione tra camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte» associazione delle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 12 gennaio 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione tra Camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte », associazione costituita dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, e Vercelli, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, codice fiscale 80091380016 e partita I.V.A. 05443890016, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 12 ottobre 2009 prot. m dg DAG 26 ottobre 2009 n. 130590.E, integrata il 3 febbraio 2010 prot. m. dg DAG 12 febbraio 2010 n. 22411.E, con la quale il dott. Pichetto Giuseppe, nato a Torino il 19 aprile 1937, in qualità di legale rappresentante dell'associazione tra Camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte», ha chiesto l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di:

avv. Nela Pierluca nato ad Asti il 22 novembre 1958,

è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 12 gennaio 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione tra Camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte», associazione costituita dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, e Vercelli, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, codice fiscale 80091380016 e partita I.V.A. 05443890016, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministe-

riale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: avv. Nela Pierluca nato ad Asti il 22 novembre 1958.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04260

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2010.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativo all'emissione del 15 marzo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 19122 dell'8 marzo 2010, che ha disposto per il 15 marzo 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 19122 dell'8 marzo 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2010;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 0,900. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,096.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,652 ed a 1,898.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A04481

DECRETO 25 marzo 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º marzo 2010 e scadenza 1º marzo 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 35.931 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche

dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2017, di cui al decreto del 22 febbraio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 febbraio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 febbraio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 febbraio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 febbraio 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A04279

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tamasanu Otilia Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Tamasanu Otilia Claudia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla signora Tamasanu Otilia Claudia, nata a Sabaoani (Romania) il 21 febbraio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tamasanu Otilia Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04269

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Marencakova' Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31, del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marencakova' Daniela, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom Osetrovatelstvo Bakalar (''Bc'')» conseguito in Repubblica Slovacca presso l'Università sanitaria slo-

vacca di Bratislava, facoltà di infermeria e studi sanitari specializzati nell'anno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato di conformità rilasciato dall'Autorità competente slovacca in data 7 luglio 2009 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Marencakova' Daniela risulta essere conforme alle disposizioni dell'art. 31, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e quindi ha la validità del documento di qualificazione formale previsto dall'appendice V, comma 5.2.3. della suddetta direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Slovacca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplom Osetrovatelstvo Bakalar ("Bc")» conseguito in Repubblica Slovacca, presso l'Università sanitaria slovacca di Bratislava, facoltà di infermeria e studi sanitari specializzati nell'anno 2006 dalla sig.ra Marencakova' Daniela, nata a Bratislava (Slovacchia) il 27 dicembre 1983 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Marencakova' Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04036

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bencova' Jana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bencova' Jana, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom Osetrovatelstvo Bakalar ("Bc")» conseguito in Repubblica Slovacca presso l'Università sanitaria slovacca di Bratislava, facoltà di infermeria e studi sanitari specializzati nell'anno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato di conformità rilasciato dall'Autorità competente slovacca in data 7 luglio 2009 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Bencova' Jana risulta essere conforme alle disposizioni dell'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e quindi ha la validità del documento di qualificazione formale previsto dall'appendice V comma 5.2.3. della suddetta direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica slovacca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplom Osetrovatelstvo Bakalar ("Bc")» conseguito in Repubblica Slovacca presso l'Università sanitaria slovacca di Bratislava, facoltà di infermeria e studi sanitari specializzati nell'anno 2006 dalla sig.ra Bencova' Jana, nata a Bratislava (Slovacchia) il 23 dicembre 1983 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Bencova' Jana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04037

DECRETO 16 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Koscelanska' Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Koscelanska' Monika, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom Osetrovatelstvo Bakalar ("Bc")» conseguito in Repubblica Slovacca presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Pavol Jozef Safarik di Kosice nell'anno 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente slovacca in data 8 settembre 2009 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Koscelanska' Monika adempie a quanto previsto dall'art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e Consiglio europeo 2005/36/CE e ha effetti equivalenti a quelli del documento di qualifica formale di cui all'allegato V punto 5.2.3. della direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Slovacca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplom Osetrovatelstvo Bakalar ("Bc")» conseguito in Repubblica Slovacca presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Pavol Jozef Safarik di Kosice nell'anno 2009 dalla sig.ra Koscelanska' Monika nata a Ruzomberok (Slovacchia) il 17 agosto 1987 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Koscelanska' Monika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04286

DECRETO 17 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vornicescu Nadejda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Vornicescu Nadejda, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2009 dalla signora Vornicescu Nadejda, nata a Floresti (Moldavia) il 19 marzo 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vornicescu Nadejda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 marzo 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori della società Industrie Pica S.p.a. (Decreto n. 50853).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Marche (23 aprile 2009) e Toscana (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 2 novembre 2009, relativo alla società Industrie Pica S.p.a., unità di Pesaro ed Asciano (Siena), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 3 novembre 2009 con la quale la Regione Marche si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Industrie Pica S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Industrie Pica S.p.a. in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Pesaro e Asciano (Siena), per il periodo dal 15 dicembre 2009 al 14 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 2 novembre 2009, in favore di un numero massimo di 282 lavoratori della società Industrie Pica S.p.a., per le unità di Pesaro (250 lavoratori) e di Asciano (Siena) (32 lavoratori), per il periodo dal 15 dicembre 2009 al 14 dicembre 2010.

Le unità lavorative sopraindicate sono da riferirsi ad alcuni periodi di punta massima che si verificheranno nell'arco dell'anno di CIGS in conseguenza di particolari momenti di preventivate contrazioni della domanda di mercato. Ai fini dell'accantonamento delle risorse finanziarie, con accordo governativo del 2 novembre 2009, è stato concordato che il numero medio mensile dei lavoratori sospesi non supererà le 190 unità.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 3.337.496,30.

Matricola I.N.P.S.: 5905481406.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad € 3.337.496,30, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A04284

DECRETO 29 marzo 2010.

Aggiornamento delle tariffe di facchinaggio per l'anno 2010 nella provincia di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 4/2009 emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Modena;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato i seguenti indicatori economici:

1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2009;

2) il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

3) gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento: dall' 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 di una percentuale pari al 0,7% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2009.

Modena, 29 marzo 2010

Il direttore provinciale: MASSI

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore tariffa oraria 20,06

Rimangono comprensivi nella tariffa tutte le attrezzature quali: transpallet manuale, cassetta attrezzi, imballi.

Per i lavori inferiori alle 8 ore .... *(da convenirsi)*

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi 8,91

Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi.. 5,43

Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie........... 11,15

Solfato di rame, anticrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc 9,73

Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini 8,42

Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi 7,43

CEREALI

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi 7,43

Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole...... 8,04

SALUMI E CARNI

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa 14,50

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate 12,19

Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2 20,41

Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata .... *da convenirsi*

FRUTTA E MOSTI

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in 8,19

Vini e liquori in cartone 13,22

Vini e mosti in fusti .... *da convenirsi*

MATERIALE DA COSTRUZIONE

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico... 7,79
Mattonelle in genere a mano 9,26

Terra refrettaria alla rinfusa con gru 7,43

Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica 8,81

Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico .... *da convenirsi*

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo... 12,06

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio, ...tariffa oraria 20,89

Traslochi e facchinaggio generico......... tariffa oraria 20,03

Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria...................... 0,30

N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni..................... 8,19

Stivaggio su automezzi a mano... 9,26

Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano .... *da convenirsi*

MERCE VARIA

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi 9,73

Saponi, detersivi, lisive in fusti 11,15

Materiale esplosivo e stufe .... *da convenirsi*

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi 9,26

Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa ... 11,15

Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg.10 19,29

OPERAZIONI DI PARATURA, PRESSO MERCATI BESTIAME

Tariffe da concordare.

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 Kg., e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.)

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al DM 3/12/1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc..

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc..

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o q quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

L'attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le Organizzazioni interessate.

CCNL Trasporto e spedizioni merci-costo orario soci-lavoratori settore facchinaggio cooperative operanti dal 27-6-2002

OPERAI 01/01/2010	**Operai**				
	3° livello S	**3° livello**	**4° livello**	**5° livello**	**6° livello**
	spec super	spec	qual	comuni	manovali
retribuzione congl.	8,4070	8,1849	7,7837	7,4242	6,9318
scatti anzianità	0,2951	0,2889	0,2767	0,2644	0,2460
totale orario	**8,7021**	**8,4739**	**8,0604**	**7,6886**	**7,1777**
istituti differiti (*)	3,0954	2,8195	2,6810	2,5570	2,3870
assenze	0,5899	0,5647	0,5371	0,5123	0,4782
totale orario complessivo	**12,3873**	**11,8580**	**11,2785**	**10,7578**	**10,0430**
Inps	3,1328	2,9989	2,8523	2,7206	2,5399
Inail	0,7928	0,7589	0,7218	0,6885	0,6428
totale oneri prev.	**3,9255**	**3,7578**	**3,5741**	**3,4091**	**3,1826**
TFR	0,7264	0,7072	0,6725	0,6414	0,5989
rival TFR	0,0221	0,0215	0,0204	0,0195	0,0182
Irap	0,4595	0,4381	0,4141	0,3926	0,3630
Ires su Irap	0,1264	0,1205	0,1139	0,1080	0,0998
totale costo orario	**17,6472**	**16,9031**	**16,0735**	**15,3284**	**14,3055**

(*) tredicesima, quattordicesima, ferie, ROL ex festività, festività infrasettimanali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
MODENA

Il giorno 29 novembre 2004 presso la Direzione provinciale del lavoro di Modena rappresentata dal Direttore Dott. Eufranio Massi, si sono riuniti:

Marta Castelli per l'INPS sede di Modena, Vincenzo Pecoraro per l'I-NAIL sede di Modena, Stefano Bellei per la Camera di Commercio, Industria e artigianato di Modena, Francesca Ferrari e Alessandro Monzani per Confcooperative Modena, Fernando Fiorillo e Luigi Manfredi per Lega provinciale delle Cooperative e Mutue di Modena, Maurizio Sernesi per FILT-CGIL, Franco Saracino per FIT-CISL, Raffaele Perfetto per la UIL-TRASPORTI, Chiara Benuzzi per l'ASCOM Confcommercio FAM, Gerardo Bianchi per la CNA

premesso che

- in data 20 febbraio 1997 è stato costituito un Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio presso la Direzione provinciale del lavoro;
- l'accordo provinciale del 19 ottobre 1998 tra Associazioni cooperative e Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tuttora vigente, ha ribadito la necessità di tale Osservatorio;

considerato

che nel corso degli ultimi anni il quadro normativo del settore si è notevolmente modificato per effetto dei seguenti provvedimenti:

- legge 3 aprile 2001, n. 142 , come modificata dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che ha regolamentato la posizione del socio in cooperativa;
- decreto legislativo 6 novembre 2003, n. 423 che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 4 della legge 142/2001 ha regolato il graduale superamento dello speciale regime contributivo applicato dalle Cooperative e dagli enti di fatto disciplinati dal d.p.r. 602/1970;
- decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;
- decreto interministeriale 30 giugno2003, n.221 recante disposizioni in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio, tra cui l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese e all'albo delle imprese artigiane;
- art.29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.251

tenuto conto

degli accordi sindacali sottoscritti in data 27 giugno 2002, come modificati dagli accordi del 9 novembre 2004, relativi ai criteri ed alle modalità di applicazione per i soci lavoratori del CCNL del settore autotrasporto e facchinaggio.

Le parti, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali, verificando all'occorrenza tutte le misure necessarie a ripristinare un corretto funzionamento del mercato di riferimento, nonché di orientare l'azione dei lavoratori e delle aziende, hanno convenuto di modificare l'atto di costituzione dell'Osservatorio provinciale come segue.

L'Osservatorio è costituito dal direttore della Direzione provinciale del lavoro, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente, e dai rappresentanti di:

- INPS;
- INAIL;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- Confcooperative;
- Lega provinciale delle Cooperative e Mutue di Modena;
- FILT-CGIL;
- FIT-CISL;
- UIL TRSPORTI;
- CNA;
- ASCOM Confcommercio FAM;
- LAPAM (ha aderito successivamente)

Alle riunioni dell'osservatorio saranno invitati anche i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali che rappresentano al committenza.

L'Osservatorio si riunisce su richiesta delle parti, in linea di massima trimestralmente.

All'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori – sono affidati i seguenti compiti:

a. la promozione di corretti rapporti tra le imprese esercenti attività di facchinaggio e tra queste e i lavoratori nell'ottica della corretta applicazione delle norme contrattuali e regolamentari;

b. l'analisi dell'andamento e prospettive del mercato e, in particolare, l'esame delle attività svolte dalle imprese;

c. monitoraggio della regolarità delle imprese del settore (con analisi quantitative e qualitative dello stesso) ed del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;

d. la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese del settore, comprensivo dei dati relativi al personale occupato;

e. la messa in rete dei dati in possesso degli Enti e delle Associazioni che compongono l'Osservatorio con particolare riferimento a quelli connessi ad alcuni adempimenti di legge, quali ad esempio: iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane; deposito dei contratti di appalto alla Direzione provinciale del lavoro; regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001; risultanze dell'attività di vigilanza sulle cooperative effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al DLGS 220/2002;

f. lo svolgimento di tutti gli altri compiti che possano essere demandati allo stesso dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme regolamentari e di legge, che le parti valuteranno di affidargli.

L'osservatorio sarà consultato dalla Direzione provinciale del lavoro al momento di redigere le tariffe provinciali ai sensi e per gli effetti del DPR 18 aprile 1994, n. 342.

Per i lavori di segreteria l'Osservatorio si avvarrà del personale della Direzione provinciale del lavoro e di quello messo a disposizione, in base alle necessità, dagli altri Enti e Associazioni.

10A04473

DECRETO 30 marzo 2010.

Nomina di un componente presso il Comitato INPS di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto di ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rimini n. 1 del 17 gennaio 2008;

Viste le dimissioni del dott. Zeno Cattarozzi del 3 dicembre 2009, da componente del comitato INPS, in rappresentanza dei datori di lavoro per l'Associazione industriali di Rimini;

Vista la nota del 30 marzo 2010 della Confindustria di Rimini, con la quale è nominata la dott.ssa avv. Alessia Michienzi in sostituzione del dott. Zeno Cattarozzi dimissionario;

Decreta:

L'avv. Alessia Michienzi è nominata componente del comitato provinciale INPS in rappresentanza dei datori di lavoro per l'Associazione industriali di Rimini, in sostituzione del dott. Zeno Cattarozzi dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 30 marzo 2010

Il direttore provinciale: CUSIMANO

10A04471

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 febbraio 2010.

Annullamento del decreto 11 giugno 2009, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centroemilia Società Cooperativa», in Bologna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 119/2009 in data 11 giugno 2009 con il quale la società cooperativa Centroemilia Società Cooperativa, in liquidazione, con sede in Bologna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Domizio Piroddi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 19 maggio 2009, con la quale il tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della nominata Società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento dì liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 119/2009 in data 11 giugno 2009, con il quale e stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04264

DECRETO 18 febbraio 2010.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.M.C.A. - Centro Economico Marchigiano Cooperative Agricole Soc. Coop. a r.l.», in Ostra.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004 con il quale la società cooperativa C.E.M.C.A. - Centro Economico Marchigiano Cooperative Agricole Soc. Coop. a r.l., con sede in Ostra (Ancona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori: Francesco Mori, Francesca Giardini e Stefano Franzì ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota del presidente del comitato di sorveglianza costituito in seno alla menzionata Cooperativa che ha evidenziato il perdurare della mancata collaborazione da parate dell'avv. Stefano Franzì nell'espletamento delle funzioni di commissario liquidatore;

Tenuto conto degli elementi emersi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa, in particolare la fase conclusiva dell'attività liquidatoria, che non richiede la costituzione del commissario liquidatore sopra citato;

Ritenuta pertanto l'esistenza dei presupposti per procedere alla revoca del commissario liquidatore, avv. Stefano Franzì;

Ritenuta altresì la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a due;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Per le ragioni di cui in premessa è revocato il commissario liquidatore avv. Stefano Franzì.

Art. 2.

Dalla data del presente provvedimento il dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970, domiciliato in Ancona, via del Fornetto n. 109 e l'avv. Francesca Giardini nata a Sant'Elpidio a Mare il 3 settembre 1972 ed ivi residente in via Monturanese n. 825, proseguono quali commissari liquidatori nelle funzioni relative alla Società cooperativa C.E.M.C.A. - Centro Economico Marchigiano Cooperative Agricole Soc. Coop. a r.l., con sede in Ostra (Ancona).

Art. 3.

Ai commissari spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento poterà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presuppose di legge.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04265

DECRETO 18 febbraio 2010.

Annullamento del decreto 29 luglio 2008, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Trasporti e Facchinaggi - Società cooperativa», in Montalenghe.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 32/2008 in data 29 luglio 2008 con il quale la Coop. Trasporti e Facchinaggi - Società Cooperativa, in liquidazione, con sede in Montalenghe (Torino) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e dott. Enrico Rivoira ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 3 aprile 2008 con la quale il tribunale di Ivrea ha dichiarato il fallimento della nominata Società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 32/2008 m data 29 luglio 2008, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04266

DECRETO 18 febbraio 2010.

Annullamento del decreto 9 luglio 2009, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Isolana Trasporti», in Sestu.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista il decreto ministeriale n. 164/2009 in data 9 luglio 2009 con il quale la Cooperativa Isolana Trasporti in liquidazione, con sede in Sesta (Cagliari) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Ignazio Zucca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza m data 12 novembre 2008, con la quale il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della nominata Società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 164/2009 fin data 9 luglio 2009, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04267

DECRETO 18 febbraio 2010.

Annullamento del decreto 18 novembre 2008, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eurocoop 2909 - Società Cooperativa», in Roccascalegna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 677/2008 in data 18 novembre 2008, con il quale la Cooperativa Eurocoop 2909 - Società Cooperativa, con sede in Roccascalegna (Chieti), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Femia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 22 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Lanciano (Chieti) ha dichiarato il fallimento della nominata Società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 677/2008 in data 18 novembre 2008, con il quale e stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Guazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Talea provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04268

DECRETO 26 febbraio 2010.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Agricola Sempreverde», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto ministeriale n. 164/SAA/2009 del 15 settembre 2009 con il quale si provvedeva allo scioglimento della società cooperativa Agricola Sempreverde di Matera e contestualmente si nominava il dott. Luciano Stigliani commissario liquidatore;

Vista l'ordinanza n. 443/2009 con cui il T.A.R. della Basilicata ha sospeso l'efficacia del decreto ministeriale di cui sopra, in quanto ha ravvisato in sede cautelare un difetto di competenza nell'emanazione del sopra citato provvedimento;

Considerato che sussistono ragioni per ritenere che la competenza all'emanazione dei provvedimenti di scioglimento con nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* ed in virtù della normativa sotto riportata sia ascrivibile non all'organo politico ma a quello gestionale, in aderenza a quanto affermato dall'ordinanza T.A.R. Basilicata;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta pertanto l'opportunità di riproporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario in quanto permangono le medesime condizioni di cui al precedente decreto ora sospeso;

Ravvisato di non disporre nuovamente la comunicazione di avvio del procedimento in quanto permangono le medesime condizioni di cui al provvedimento impugnato e sospeso in via cautelare per vizi inerenti la sola competenza all'adozione del provvedimento stesso;

Ritenuto, inoltre, necessario procedere celermente all'emanazione del presente decreto sulla base delle motivazioni indicate ed ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sussistendo esigenze di celerità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Agricola Sempreverde» con sede in Materia, costituita in data 27 maggio 1981, numero R.E.A. MT-39368 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luciano Stigliani, nato a Matera il 21 luglio 1949, con studio a Matera, piazzetta Sinisgalli n. 3 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A04263

DECRETO 5 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Coopedil Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Napoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2008 con il quale la società «Coopedil Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Vistola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 febbraio 2009 con la quale il commissario liquidatore dott. Vincenzo Vistola rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Esposito nato a Napoli il 22 ottobre 1971, con studio in Napoli, via G. Orsi n. 50, è nominato commissario liquidatore della società «Coopedil Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 ottobre 2008, in sostituzione del dott. Vincenzo Vastola, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04343

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «C.R.A. Centro di saggio di Scafati - Scafati» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti il decreto di riconoscimento e il Certificato di conformità al Centro «C.R.A. Centro di saggio di Scafati» (ex Istituto sperimentale per il tabacco), con sede legale in Via Pasquale Vitiello, 66 - 84018 Scafati (Salerno), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 36000 del 4 dicembre 2004 e n. 15475 del 13 settembre 2007;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanita-

ri effettuata in data 12 settembre 2009 presso il Centro «C.R.A. Centro di saggio di Scafati» (ex Istituto sperimentale per il tabacco) - Scafati (Salerno);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «C.R.A. Centro di saggio di Scafati» (ex Istituto sperimentale per il tabacco), con sede legale in Via Pasquale Vitiello, 66 - 84018 Scafati (Salerno), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

Il Centro «C.R.A. Centro di saggio di Scafati» (ex Istituto sperimentale per il tabacco) - Scafati (Salerno) è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

2. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 12 settembre 2009.

2. Il Centro «C.R.A. Centro di saggio di Scafati» (ex Istituto sperimentale per il tabacco) - Scafati (Salerno), qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il direttore generale: BLASI

10A04472

DECRETO 24 marzo 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Multilab» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 marzo 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 febbraio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Multilab, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 febbraio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS 313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS 313-02-ACIVOL 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04 CENDRE 2009
Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03 EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01 SUCRED 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03 EXTSEC 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01 MASVOL 2009
Titolo alcolometrico complessivo	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL + OIV MA-F-AS311-01 SUCRED + Reg. CE 1493/99 allegato II + DPR 162/65
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01 SUCRED 2009

10A04261

DECRETO 24 marzo 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vino Valpolicella, presentata per il tramite della regione Veneto in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto, sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Veneto;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Ospedaletto di Pescantina (Verona), in data 10 novembre 2009, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso», espresso in data 25 novembre 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 20;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dello studio legale Alessia Beghini avvocato, in nome e per conto del sig. Perin Antonio titolare dell'azienda agricola «Le Calandrine», concernente la richiesta di prevedere all'art. 4, comma 13, del disciplinare di produzione un esplicito richiamo alle singole zone geografiche così come identificate all'art. 3, comma 1-2-3;

Visto il parere espresso dalla regione Veneto sulla suddetta istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 10 marzo 2010, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso», provenienti da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Valpolicella Ripasso».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella», in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Valpolicella Ripasso», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Valpolicella Ripasso» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valpolicella Ripasso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine Controllata "Valpolicella ripasso"

Art. 1

1) La denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Valpolicella ripasso" designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "superiore".

Art. 2

1) I vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Art. 3

1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il

progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella", segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in Via F. S. Zerbato e giunge alla località Carbonari indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che

attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per Via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via Palù che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella ripasso” designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove, seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3, Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare.

Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla località Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.
3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è così delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa.
Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella Classico". La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà

de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del "Valpolicella ripasso", e chiudendone il perimetro.

Art. 4

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella ripasso” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell’iscrizione all’Albo, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.

3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.

5) Per le superfici vitate già iscritte all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.

6) E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.

7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all’albo, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.

8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.

9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, all’iscrizione delle superfici vitate all’apposito albo dei vigneti. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella ripasso” non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia “superiore” del vino “Valpolicella ripasso” debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol.

11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione

15) 14) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata al comma 10, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.

Art. 5

1) Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Valpolicella ripasso", di ripasso sulle vinacce, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

2) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di ripasso sulle vinacce, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall'art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare.

3) Tenuto altresì conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino "Valpolicella ripasso" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 2 e comunque nell'ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;
- la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

4) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia "Valpolicella ripasso", con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5) I vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" sono ottenuti mediante rifermentazione dei vini atti a divenire vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", in tutte le tipologie previste, sulle vinacce residue della preparazione dei vini "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella".

6) Il quantitativo dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso" non può essere in volume superiore al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella" impiegate nelle operazioni di rifermentazione/ripasso.

7) I vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella ripasso", nelle diverse tipologie e specificazioni, devono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della vendemmia.

8) E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta per riclassificazione di vino atto a divenire "Amarone della Valpolicella" nella misura massima del 15%, nel rispetto dei limiti previsti per l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

9) Le operazioni di invecchiamento per la tipologie "superiore" e "classico", devono aver luogo alle condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.

10) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare la vinificazione ai fini dell'impiego della specificazione "classico", in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino "Valpolicella ripasso", a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti.

Art. 6

1) I vini a D.O.C. "Valpolicella ripasso", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche :

- colore: rosso carico tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico con profumo gradevole;
- sapore: pieno, vellutato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50% vol, (con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol) e 13,00% vol per la tipologia "superiore";

- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l per la tipologia “superiore”.

2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Art. 7

1) Alla denominazione di origine controllata dei vini “Valpolicella ripasso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari.

2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3) Nella designazione dei vini “Valpolicella ripasso” “superiore” può essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti e che la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

4) Per i vini "Valpolicella ripasso" è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata “Valpolicella ripasso” devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2) Nella chiusura di dette bottiglie è vietato l’impiego di chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le bottiglie fino a lt. 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALPOLICELLA RIPASSO	B405	X	999	2	R	X	A	0	X
VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE	B405	X	999	2	B	R	A	0	X
VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO	B405	A	999	2	R	X	A	0	X
VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE	B405	A	999	2	B	R	A	0	X
VALPOLICELLA RIPASSO VALPANTENA	B405	B	999	2	R	X	A	0	X
VALPOLICELLA RIPASSO VALPANTENA SUPERIORE	B405	B	999	2	B	R	A	0	X

10A04276

DECRETO 24 marzo 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vino valpolicella, presentata per il tramite della regione Veneto in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto, sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Veneto;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 3 novembre 2009 a Verona dalla Commissione all'*uopo* designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Recioto della Valpolicella»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Ospedaletto di Pescantina (Verona), in data 10 novembre 2009, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella», espresso in data 25 novembre 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 20;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dello studio legale Alessia Beghini avvocato, in nome e per conto del sig. Perin Antonio titolare dell'Azienda agricola «Le Calandrine», concernente la richiesta di prevedere all'art. 4, comma 13, del disciplinare di produzione un esplicito richiamo alle singole zone geografiche così come identificate all'art. 3, comma 1-2-3;

Visto il parere espresso dalla regione Veneto sulla suddetta istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 10 marzo 2010, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella», provenienti da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Recioto della Valpolicella».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella», in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Recioto della Valpolicella», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Recioto della Valpolicella"

Art. 1

1) La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella", già riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto 1968, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Recioto della Valpolicella", designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena";
"Recioto della Valpolicella" spumante, designabile anche con il riferimento "Valpantena".

Art. 2

1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Art. 3

1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il

Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella", segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in Via F. S. Zerbato e giunge alla località Carbonari indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto

l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per Via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via Palù che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove, seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3, Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare.

Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla località Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.
3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è così delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa.
Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella Classico". La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà

de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S.Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del "Recioto della Valpolicella", e chiudendone il perimetro.

Art. 4

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'iscrizione all'Albo, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.

3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.

5) Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.

6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.

7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all'albo, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.

8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, all'iscrizione delle superfici vitate all'apposito albo dei vigneti. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

13) Per la produzione del vino "Recioto della Valpolicella" si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 10.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere presi in carico per la produzione di vino con la denominazione origine controllata "Valpolicella"e "Valpolicella Ripasso".
Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica.

14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione

15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.

Art. 5

1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Recioto della Valpolicella", di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

2) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall'art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare.

3) Tenuto altresì conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino "Recioto della Valpolicella" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 2 e comunque nell'ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;
- la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

4) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%.

5) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito "Recioto della Valpolicella" rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

6) Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

7) L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.

8) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini "Recioto della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre.

9) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

10) Le uve atte alla produzione della tipologia "Recioto della Valpolicella" o i mosti o i vini della tipologia "Recioto della Valpolicella" possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali.
Le operazioni di spumantizzazione del vino "Recioto della Valpolicella" debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

11) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell'impiego della

specificazione “classico”, in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino “Recioto della Valpolicella”, a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici iscritte all’albo dei vigneti.

Art. 6

1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella”, anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol. con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

2) Il vino a denominazione d’origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” spumante, anche con il riferimento “Valpantena”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
- spuma: fine, persistente;
- colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei;
- odore: caratteristico, accentuato, intenso;
- sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol ;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

3) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Art. 7

1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto della Valpolicella” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari.

2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3) Nella designazione dei vini “Recioto della Valpolicella” può essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti e che l’appassimento, la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

4) Per i vini "Recioto della Valpolicella", con le diverse tipologie, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’utilizzo della capacità di 9 e 12 litri.

2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA	A048	X	999	2	X	X	A	0	X	
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA SPUMANTE	A048	X	999	2	X	X	B	0	X	
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO	A048	A	999	2	X	X	A	0	X	
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA	A048	B	999	2	X	X	A	0	X	
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA SPUMANTE	A048	B	999	2	X	X	B	0	X	

10A04282

DECRETO 24 marzo 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vino Valpolicella, presentata per il tramite della regione Veneto in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenerela modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Veneto;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Ospedaletto di Pescantina (Verona), in data 10 novembre 2009, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella», espresso in data 25 novembre 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 20;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi previsti,istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dello studio legale Alessia Beghini avvocato, in nome e per conto del sig. Perin Antonio titolare dell'Azienda agricola «Le Calandrine», concernente la richiesta di prevedere all'art. 4, comma 13, del disciplinare di produzione un esplicito richiamo alle singole zone geografiche così come identificate all'art. 3, comma 1-2-3;

Visto il parere espresso dalla regione Veneto sulla suddetta istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 10 marzo 2010, con il quale è stata accolta la suddetta istanza;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine controllata «Valpolicella», provenienti da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Valpolicella».

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella», in conformità alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Valpolicella», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo1975 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valpolicella» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine Controllata "Valpolicella"

Art. 1

1) La denominazione di origine controllata "Valpolicella" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Valpolicella" designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "superiore".

Art. 2

1) I vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona, per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Art. 3

1) La zona di produzione della denominazione di origine controllata "Valpolicella" comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S.

Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano - Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 449) e poi, sinuoso al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa. Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini. Da questo punto la delimitazione nord della zona del "Valpolicella", segue la linea di quota 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in Comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto, sulla strada Vigo-Coda. Da S. Benedetto segue il Vaio Selsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il Vaio Sannava, per inserirsi sulla Comunale che porta a Praole e Rosaro. Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cà Balai ed i Molini raggiungendo Azzago, passando per la strada del Cimitero; per la carrareccia che passando a quota 655 tocca Contrada Valena e si inoltra nel Vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del Comune di Grezzana con Verona che percorre fino a Vaio Laraccio; segue la comunale di Pigozzo e la risale fino a Vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la Comunale Morago -Cancello. Segue la strada comunale di S. Vito, tocca la frazione di Moruri e risale la strada fino a inserirsi nel vajo di Tretto che percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo Progno fino al Vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a quota 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso Est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il Progno di Illasi; fino ad incontrare il Progno di Illasi; ridiscende questo Progno per breve tratto fino al guado per Cogollo, attraversa la borgata, sale lungo Via Bovi e ripiega verso sud immettendosi in Via F. S. Zerbato e giunge alla località Carbonari indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Cà Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad Est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del Comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i 3 Comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S.Giovanni Ilarione (dove incontra il confine della zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del Comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe correndo sotto le pendici di Monte Bastia, prima verso nord e quindi verso Est passa sotto C. Andriani. Di qui, seguendo la strada per Montecchia di Corsara raggiunge per risalirlo brevemente il Rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine fino all'altezza del Colle C. Beda e di poco superatolo prosegue per la strada che si congiunge con la provinciale Cazzano - Soave in prossimità della quota 54. Proseguendo verso ovest attraversa la strada provinciale e prosegue nella stessa direzione per quella che conduce a Cereolo di Sopra e poco prima di giungervi segue in direzione sud-est per la strada che attraversato Cereolo di Sotto, raggiunge il centro abitato di S. Vittore. Da S. Vittore segue verso ovest la strada che attraversa Orniano e prosegue per Colognola ai Colli costeggiando nell'ultimo tratto l'acquedotto. Da Colognola ai Colli il limite prosegue in direzione nord per la strada che costeggia C. Canesella, tocca Ceriani costeggiando anche in questo ultimo tratto l'acquedotto quindi lungo la strada in direzione nord, fino all'altezza di C. Brea quindi prende la strada

verso ovest in direzione di tale località per circa 350 metri e poi la strada verso nord per Campidello fino a superare di poco la quota 134 (Cisterna), piega quindi verso ovest per la strada che conduce a S. Giustina, supera il centro abitato e giunto al torrente Illasi, supera il guado per proseguire poi in direzione ovest per la strada che tocca le località Casotti, Contrasti, e 150 metri circa prima di giungere a C. Nuova, piega verso nord per la strada che va a incrociare il confine comunale di Illasi all'altezza di C. Squarzego. Prosegue quindi per Via Fienile in direzione nord per Lione e giunto all'altezza di Fienile piega verso ovest per quella che superato Fienile conduce a Turano all'incrocio con il Progno di Mezzane, prosegue verso sud per la strada che costeggia Turano, Val di Mezzo, attraversa Boschetto,S. Pietro e raggiunge quota 56. Da quota 56 (Località Monticelli) segue verso ovest la strada che passa a nord di S. Giacomo e raggiunge quota 47 il confine del Comune di S. Martino Buon Albergo segue questi verso nord e poco prima di giungere alla Tavolera piega verso ovest per Via Palù che seguendo una linea spezzata a sud di Fenilone raggiunge a quota 52 la strada che da Marcellise raggiunge S. Martino Buon Albergo e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibbio e lo risale sino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n° 1, Torre n° 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a Valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada fino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del Cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale 12 fino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale 12 fino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n° 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiusa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

2) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella” designabili con la specificazione geografica Valpantena è così delimitata: dal confine nord Occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso la località Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che supera contrada Maroni e che si immette in Via Prove, seguendola in direzione Sud fino a C. Squizza per raggiungere C. Gazzol da dove ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola: risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Poiano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi. Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n° 3, Torre n° 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; sale lungo Via San Vincenzo e prosegue per Via Gaspari che lascia per Via Carbonare.

Da qui prosegue lungo il sentiero posto sotto quota 469 fino alla località Le Case Vecchie da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dorzera e lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.

3) La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella” designabili con la menzione Classico comprende i Comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio, S. Pietro in Cariano ed è così delimitata:
la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del Comune di Sant'Ambrogio in faccia a monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige, presso Ceraino. Da qui giunge passando attraverso il bosco a quota 410 mt fino ad immettersi sulla carrareccia che arriva alla frazione di Monte. Da qui devia a N-E seguendo Via M. Kolbe, segue il confine S-E del foglio 4° Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Il confine percorre quindi Via Case Sparse Campopian e passa a nord di Monte Pugna a (quota 740) entrando in Comune di Fumane. Raggiunta subito Cà Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (quota 676), e raggiunto il Vaio Pangoni, discende con questo fino a Cà Pangoni (quota 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino a incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Cà Camporal e Monte Per (quota 630) per discendere poi con la strada che porta a San Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega. Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine percorre Via A. Aleardi, svolta e risale in Via Albarin per poi scendere in via Mendole, Via Proale e raggiungere la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (quota 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, segue il limite SUD del foglio XIII° del Comune di Negrar sez. C e lo segue fino a Via Prael, dove tocca Casa Prael (casa di quota 580). Prosegue in Via Palazzina di Villa, tocca la Palazzina (quota 534), casa La Conca e percorre Via Colombare di Villa.
Sempre discendendo, attraversa il Progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini tocca Casa sotto Sengia, rasenta Case la Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q. 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso la Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251. Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino "Valpolicella". La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto il terrazzo fluvio - glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ex ferrovia Verona - Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di cui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona - Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di q. 100 passando per Cà Brusà. Sempre per la linea q. 100 prosegue per Cedrara S. Martino Sotto Corrubio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro in Cariano e Pescantina e Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Cà Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S.Ambrogio, toccando Cà Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignega di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada di S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona q. 100, poiché il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore in esso: circuisce Montindon seguendo la linea di quota 125, attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Cà de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge seguendo la linea di quota 150 il confine comunale tra S.Ambrogio e Dolcè, a casa Sotto Sengia. In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del "Valpolicella”, e chiudendone il perimetro.

Art. 4

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell’iscrizione all’Albo, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.

3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.

5) Per le superfici vitate già iscritte all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.

6) E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.

7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all’albo, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.

8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.

9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, all’iscrizione delle superfici vitate all’apposito albo dei vigneti. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella” non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia “superiore” del vino “Valpolicella” debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol.

11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino al limite reale dell’annata ed in riferimento all’area interessata dall’evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione

15) 14) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l’equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata al comma 10, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all’articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.

Art. 5

1) Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino “Valpolicella”, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono aver luogo nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

2) Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di cui al comma 1 siano effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Verona.

3) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia “Valpolicella”, con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4) I vini “Valpolicella” designabili con la menzione “superiore”, prima dell’immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno di produzione delle uve.

5) Le operazioni di invecchiamento per la tipologie “superiore” e “classico”, devono aver luogo alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare la vinificazione ai fini dell'impiego della specificazione "classico", in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino "Valpolicella", a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici iscritte all'albo dei vigneti.

Art. 6

1) Il vino a denominazione di origine controllata "Valpolicella", anche con le specificazioni "classico", "Valpantena" e "superiore", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
- colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;
- sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;

- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol (con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,40% vol) e 12,00% vol. per la tipologia "superiore";
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l per la tipologia "superiore".

2) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7

1) Alla denominazione di origine controllata dei vini "Valpolicella" è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, "extra", "fine", "scelto" e similari.

2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3) Nella designazione dei vini "Valpolicella" "superiore" può essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che la vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

4) Per i vini "Valpolicella" che possono usufruire delle indicazioni superiore con le diverse specificazioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8

1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata “Valpolicella” devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

2) Nella chiusura di dette bottiglie è vietato l’impiego di chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le bottiglie fino a lt. 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite.

3) È consentito altresì l’uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie di “Valpolicella”, senza alcuna specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500.
Inoltre per i vini “Valpolicella”, senza alcuna menzione e/o specificazione aggiuntiva, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALPOLICELLA	B044	X	999	2	X	X	A	0	X
VALPOLICELLA SUPERIORE	B044	X	999	2	B	X	A	0	X
VALPOLICELLA CLASSICO	B044	A	999	2	X	X	A	0	X
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE	B044	A	999	2	B	X	A	0	X
VALPOLICELLA VALPANTENA	B044	B	999	2	X	X	A	0	X
VALPOLICELLA VALPANTENA SUPERIORE	B044	B	999	2	B	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare da utilizzare per vendemmia 2009 e precedenti:									
AMARONE DELLA VALPOLICELLA	B044	X	999	2	X	X	A	0	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA	B044	X	999	2	A	X	A	1	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO	B044	A	999	2	X	X	A	0	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA	B044	A	999	2	A	X	A	1	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA	B044	B	999	2	X	X	A	0	X
AMARONE DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA RISERVA	B044	B	999	2	A	X	A	1	X
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA	B044	X	999	2	X	X	A	0	X
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA SPUMANTE	B044	X	999	2	X	X	B	0	X
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO	B044	A	999	2	X	X	A	0	X
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA	B044	B	999	2	X	X	A	0	X
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA VALPANTENA SPUMANTE	B044	B	999	2	X	X	B	0	X
VALPOLICELLA RIPASSO	B044	X	999	2	R	X	A	0	X
VALPOLICELLA SUPERIORE RIPASSO	B044	X	999	2	B	R	A	0	X
VALPOLICELLA CLASSICO RIPASSO	B044	A	999	2	R	X	A	0	X
VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO	B044	A	999	2	B	R	A	0	X
VALPOLICELLA VALPANTENA RIPASSO	B044	B	999	2	R	X	A	0	X
VALPOLICELLA VALPANTENA SUPERIORE RIPASSO	B044	B	999	2	B	R	A	0	X

10A04287

DECRETO 25 marzo 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni, in merito alla citata proposta di disciplinare;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Nebbiolo d'Alba».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il Capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba”.

Art. 1 – Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie o menzioni:

- “Nebbiolo d’Alba”
- “Nebbiolo d’Alba” Superiore
- “Nebbiolo d’Alba” Spumante
- “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè.

Art. 2 – Base ampelografica.

1. La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo.

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine “Nebbiolo d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba, Vezza d’Alba, Sinio e Govone e da parte di quello dei comuni di Alba, Bra, Baldissero d’Alba, Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno, in provincia di Cuneo.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal km 19 della s.s. n. 231 si segue interamente verso sud–est il confine comunale di Govone che si identifica dopo un breve tratto col confine provinciale Cuneo–Asti che percorre prima in direzione nord e poi ovest sino al bivio della frazione Gianoli in comune di Monta d'Alba.
Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti in direzione sud e attraversata la frazione S. Vito raggiunge la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).
La delimitazione coincide per breve tratto verso sud-est, con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi, seguendo la corrente, giunge alla confluenza dei rio Rollandi con il rio Prasanino.
Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; da dove verso sud-est segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle; indi percorre a nord e poi ovest la carreggiabile dei rio Campetto che segue sino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo - S. Stefano Roero a quota 313.
Risale lungo tale strada verso sud-est per S. Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per C. Baggioni e all'incrocio segue in direzione opposta e cioè a sud-ovest la strada che attraversata C.na Molli (quota 376) raggiunge rio Prella, risale tale corso d'acqua fino all'altezza della carrareccia per Furinetti e lungo questa verso sud raggiunge Furinetti da dove verso ovest segue la carrareccia fino

a Novarino per seguire poi verso sud la strada che superato Ami raggiunge in prossimità del km 9, 100 la provinciale dei Roeri (quota 336).
Da quota 336 prosegue verso sud-est sulla strada per la valle Serraniana fino alla quota 360 dove prosegue verso ovest sulla strada per Valle Canemorto discendendola poi verso sud sino a incrociare alla quota 362 la strada per Baldissero d'Alba che segue fino all'altezza della quota 410 all'inizio dei centro abitato.
Dalla strada la delimitazione prosegue verso sud-ovest lungo il crinale toccando le quote 402 e 394 per raggiungere il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 e lungo questi verso sud raggiunge la quota 402.
Da quota 402 segue il crinale verso ovest e raggiunge Villa di Sommariva da dove percorre, in direzione nord-ovest, la strada in uscita fino al km 1, segue quindi una retta immaginaria verso sud ovest che attraversa le Bocche dei Garbini e raggiunge quota 429 sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Da quota 429 segue una retta verso sud e raggiunge quota 408 per proseguire poi in direzione ovest e quindi sud lungo il crinale della Bocca di Ghia fino a raggiungere l'oratorio di S. Sebastiano (quota 391) sulla strada per Pocapaglia da dove segue in direzione ovest una linea spezzata che passa per le quote 411, 351 e raggiunge quota 328 sulla strada per Bra, prosegue lungo quest'ultima verso il centro abitato fino in prossimità dell'Ospedale, dove segue il concentrico a est di Bra passando per le quote 290 e 280 e raggiunge la ferrovia; prosegue lungo questa verso ovest fino a incrociare la strada Bra-Cherasco.
Segue tale strada per breve tratto a sud per prendere poi a est la strada degli orti e raggiungere il canale Pertusata in prossimità della quota 220.
Risale verso nord-est il canale Pertusata fino a raggiungere la s.s. di S. Vittoria (n. 231) in prossimità dei km 40,700.
Segue la s.s. verso est e a località Fornace (quota 202) prosegue verso sud per il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro.
Risale il corso dei fiume Tanaro fino a Case Bre nei pressi di Presa dalla quale risalendo verso est la comunale dei Garassini tocca cascina Dabene e poi verso nord C. Ruggeri; proseguendo incontra il confine comunale di La Morra e Verduno che segue poi verso sud sino a incrociare, in prossimità di Cogni, la strada provinciale per seguirla verso nord–est fino all'abitato di Verduno.
Dall'abitato di Verduno la delimitazione scende in direzione nord-est lungo la vecchia strada del Tanaro e fiancheggiando cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.
Indi, sempre verso nord-est, percorre la vicinale dei Ronchi che da questo punto ha origine, fino a incontrare (passando per quota 276), il confine tra Roddi e Verduno.
Segue tale confine verso est e raggiunge quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue, in direzione sud-est, fino alla località Ciocchino, da Ciocchino la linea di delimitazione segue verso est la strada vicinale di il Bric (Ambrogio) toccando le quote 248 e 252 fino a incontrare il rio Talloria di Castiglione.
Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino a incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.
Da questo punto, segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km 5, ove, in prossimità di cascina Giuli, imbocca, in direzione sud-est, la strada per cascina Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba.
Segue detto confine verso sud-est fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo

percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga e i comuni di Montelupo e di Sinio.
Prosegue quindi verso sud lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino a incontrare, a quota 297 in prossimità di cascina Pian Romaldo, il confine fra Serralunga e Monforte.
Discende dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino Monforte in prossimità del km 1,900 per seguirla poi verso nord-ovest fino al centro abitato di quest'ultimo comune.
Da Monforte d'Alba scende per una retta alla sorgente dei rio Cornaretta, discende tale corso d'acqua e alla confluenza segue il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per Case Manzoni, C. Roca Nera e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero, segue verso nord tale confine fino a incontrare il rio Rataldo e il punto d'incontro dei confini tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte.
Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, a sud-ovest di C. Mosca, risale quest'ultimo e alla sorgente segue il sentiero che verso nord raggiunge la strada per Novello in prossimità dei km 3,800 e quindi lungo questa verso est raggiunge il centro abitato.
Da Novello, la linea di delimitazione prosegue, in direzione nord ovest, per la vicinale dei Corini, e all'altezza di tale località, per quella dei Tarditi che attraversa raggiungendo C. Saccati (quota 339) sul confine comunale tra Novello e Narzole.
Indi segue in direzione sud-ovest il confine comunale medesimo per raggiungere la ferrovia Bra-Ceva e seguirla in direzione di Ceva fino al rio Rataldo.
Appena superatolo segue verso est la strada per Via Garambo e sul proseguimento raggiunge la provinciale Monchiero Monforte in prossimità della strada vicinale dei Bagnaschi; percorre quest'ultima in direzione sud-est, attraversa il rio Monchiero e percorre nella stessa direzione la vicinale dei Pilo raggiungendo il confine comunale tra Monchiero e Monforte che segue verso sud sino a incrociare quello di Dogliani.
Percorre in direzione ovest il confine comunale Monforte Dogliani e Monforte Roddino fino alla strada provinciale Monforte Roddino presso il km 4,300 circa a quota 515.
Segue tale strada verso Roddino fino al bivio, in prossimità dei km 5, con la provinciale per Serralunga a quota 549, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Serralunga sino a incontrare prima di C. Coccio la strada comunale per Sinio che segue verso est fino a raggiungere il confine comunale di Sinio in prossimità di casc. Castella.
Percorre il confine in direzione est tra Sinio e Roddino e poi Sinio-Albaretto-Torre, Sinio Montelupo Albese sino alla confluenza del rio Brantegna con il rio Riolo; risale il rio Riolo fino alla strada comunale di Brantegna che segue passando per quota 480 e raggiunge la provinciale Alba Murazzano a quota 506 in prossimità dei km 11.
Da quota 506 la delimitazione prosegue in direzione nord-ovest per la strada vicinale dei Gorgassi raggiungendo nuovamente al km 9,5 circa la provinciale Alba-Murazzano che segue fino al confine comunale di Diano d'Alba.
Prosegue successivamente verso nord-est, est e poi nord sui confini comunali tra Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba e Treiso, fino al punto in cui il confine abbandona il Senio d'Elvio, poco a sud di Meruzzano di C. Castellengo, dove proseguendo verso nord lungo il corso d'acqua raggiunge all'altezza di Meruzzano la strada per Alba percorrendola nella stessa direzione fino al ponte sul Senio d'Elvio all'altezza di C.dei Frati, discende quindi tale corso d'acqua fino alla confluenza con il fiume Tanaro.

Risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario di Alba, prosegue in direzione nord lungo la strada e in località il Rondò, imbocca la strada statale n. 231 che segue fino al km 19, da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire all’uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali.
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;
- è vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini	Resa uva tonnellate per ettaro	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
“Nebbiolo d’Alba”	9	11,50 % vol
“Nebbiolo d’Alba” Superiore	9	12,00 % vol
“Nebbiolo d’Alba” Spumante	11	11,00 % vol
“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè	11	11,00 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d’Alba" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di tonnellate 8,100.
Le uve destinate alla produzione del vino "Nebbiolo d’Alba" che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 % vol .
Per la versione “Superiore” con menzione aggiuntiva “Vigna” seguita dal relativo toponimo devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol.

La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

Anno di impianto	vino “Nebbiolo d’Alba”		vino “Nebbiolo d’Alba” Superiore	
	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale	Resa uva t/ha	Tit.alc. volumico minimo naturale
terzo	4,8	12,00 % vol.	4,8	12,50 % vol.
quarto	5,6	12,00 % vol.	5,6	12,50 % vol
quinto	6,4	12,00 % vol.	6,4	12,50 % vol
sesto	7,2	12,00 % vol.	7,2	12,50 % vol

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” deve essere riportato nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima rivendicata fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea, delle iscrizioni all’Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere effettuate nella provincia di Cuneo, Asti e Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	Resa uva /vino	Produzione massima
“Nebbiolo d’Alba”	70%	6.300 l/ha
“Nebbiolo d’Alba” Superiore	70%	6.300 l/ha
“Nebbiolo d’Alba” Spumante	70%	7.700 l/ha
“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè	70%	7.700 l/ha

Per l'impiego della menzione "vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'articolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I periodi di invecchiamento e le date di immissione al consumo dei vini a denominazione controllata "Nebbiolo d'Alba" devono essere quelli di seguito indicati:

vini	Durata invecchiamento mesi	a decorrere dal	Decorrenza immissione al consumo
"Nebbiolo d'Alba"	12	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve	1°novembre dell'anno successivo a quello di raccolta uve.
"Nebbiolo d'Alba" Superiore	18 (di cui almeno 6 in legno)	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve	1°maggio del secondo anno successivo a quello di raccolta uve.
"Nebbiolo d'Alba" Spumante	6	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve	1°maggio dell'anno successivo a quello di raccolta uve.
"Nebbiolo d'Alba" Spumante Rosè	6	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve	1°maggio dell'anno successivo a quello di raccolta uve.

5. Per la denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno e "Langhe" Nebbiolo.
6. Il vino destinato a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno e "Langhe" Nebbiolo, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
7. Nella produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" Spumante e "Nebbiolo d'Alba" Spumante Rosè sono consentiti sia il metodo Martinotti sia il metodo classico. Per entrambi i metodi occorre seguire le disposizioni di affinamento previste dalla legge vigente per gli spumanti.

Art. 6 – Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Nebbiolo d'Alba"
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico;

sapore: secco, vellutato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; con menzione “vigna” 12,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l .

“Nebbiolo d’Alba”Superiore:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fruttato e caratteristico con eventuale sentore di legno;
sapore: secco, vellutato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con menzione “vigna” 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo : 22 g /l .

“Nebbiolo d’Alba” Spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;
sapore: secco, abboccato o amabile, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione “vigna” 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo : 17 g/l .
“Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;
sapore: secco, abboccato o amabile, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione “vigna” 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l .
2. E’ facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’ estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 – Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino "Nebbiolo d’Alba", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Nebbiolo d'Alba", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini "Nebbiolo d'Alba" e "Nebbiolo d'Alba" Superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" Spumante e "Nebbiolo d'Alba" Spumante Rosè, è consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" e "Nebbiolo d'Alba" Superiore per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl .

2.Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" Spumante e "Nebbiolo d'Alba" Spumante Rosè per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma tradizionale per i vini spumanti, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge ma comunque non inferiore a 20 cl.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
NEBBIOLO D'ALBA	B074	X	160	2	X	X	A	1	X
NEBBIOLO D'ALBA SUPERIORE	B074	X	160	2	B	X	A	1	X
NEBBIOLO D'ALBA SPUMANTE	B074	X	160	2	X	X	B	1	X
NEBBIOLO D'ALBA SPUMANTE ROSE'	B074	X	160	3	X	X	B	1	X
NEBBIOLO D'ALBA VIGNA	B074	X	160	2	V	X	A	1	X
NEBBIOLO D'ALBA SUPERIORE VIGNA	B074	X	160	2	B	V	A	1	X

Codici da preesistente disciplinare da utilizzare per i vini provenienti dalle vendemmie 2009 e precedenti									
NEBBIOLO D'ALBA	B074	X	160	2	X	X	A	0	X
NEBBIOLO D'ALBA SPUMANTE	B074	X	160	2	X	X	B	0	X

10A04285

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 gennaio 2010.

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 327, lettera *c)*, n. 1;

Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009, concernente «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, di autorizzazione del regime di aiuti temporanei di importo limitato e compatibile a seguito della notifica della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato UE, concernente, tra le altre, le condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, concernente le modalità per l'applicazione della citata comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 ed, in particolare, l'art. 3, relativo agli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile, nonché l'art. 2, comma 4, concernente il rispetto dell'impegno Deggendorf relativo agli aiuti temporanei;

Visto l'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 concernente il recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Per imprese di esercizio cinematografico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1, della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1, della legge, possono essere prese in considerazione quali spese sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale le seguenti: *a)* acquisto, anche in locazione finanziaria, di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale; *b)* acquisto, anche in locazione finanziaria, di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre e via satellite; *c)* spese per la formazione del personale; *d)* spese connesse e strumentali per la ristrutturazione e conformazione delle cabine di proiezione, degli impianti e dei servizi e locali accessori adibiti alla proiezione mediante pellicola.

Art. 2.

Crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale

1. Alle imprese di esercizio cinematografico, di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, come definite all'art. 1, comma 2, del presente decreto, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000. Il credito d'imposta spetta, comunque: *a)* alle monosale e multisale fino a quattro schermi ovunque ubicate; *b)* alle multisale fino a dieci schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. In tutti gli altri casi, il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa si impegni a rispettare dal semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal semestre susseguente alla ultimazione dei lavori, un obbligo di programmazione relativo alle opere cinematografiche rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, commi 4, 5, 6 e 8, del decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007», d'ora in avanti: decreto ministeriale 7 maggio 2009, e a film europei che abbiano superato test di culturalità nell'ambito di analoghi benefici fiscali già approvati dalla Commissione europea, riferito al complesso in cui siano stati introdotti uno o più impianti digitali, così articolato: *a)* per i primi 12 mesi, 20% delle giornate di programmazione per ciascun impianto digitale introdotto; *b)* per i secondi 12 mesi, 30% delle giornate di programmazione per ciascun impianto digitale introdotto; *c)* per i terzi 12 mesi, 50% delle giornate di programmazione per ciascun impianto digitale introdotto. Le giornate di programmazione di cui all'obbligo sopra descritto possono essere realizzate nell'ambito di tutti gli schermi facenti parte del complesso.

2. Fermi restando i limiti e le percentuali di cui all'art. 1, comma 327, lettera *c)*, n. 1, della legge, le spese di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 2, del presente decreto sono ammissibili in misura non superiore al venti per cento delle spese complessivamente sostenute ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 1, comma 2.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano con riferimento agli investimenti e le spese a decorrere dal 1° giugno 2008 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: *a)* le spese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.; *b)* è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera *a)*. Il credito d'imposta decade ove non venga rispettato, per i casi in cui è previsto, l'obbligo di programmazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 2

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare al Ministero per i beni e le attività culturali:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;

b) la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente tra l'altro,

con riferimento a ciascuno schermo, il piano dei lavori con indicazione del preventivo dei costi.

2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilità delle spese indicate. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*, non più di una volta con riferimento al medesimo schermo.

3. A pena di decadenza, l'impresa di esercizio presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro 90 giorni dal termine dei lavori. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuno schermo:

a) il costo complessivo con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

5. Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

6. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.

7. Per i lavori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in corso d'opera, i soggetti interessati presentano le comunicazioni di cui al comma 1, lettera *a)* e *b)* entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i lavori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino terminati, i soggetti interessati presentano l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera *b)*. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato di 30 giorni.

Art. 4.

Altre disposizioni

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione.

2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono cumulabili con i contributi di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo e con le altre consimili misure pubbliche di sostegno nei limiti finanziari stabiliti nei provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, comma 1, tenuto conto dei rispettivi periodi temporali di riferimento ivi previsti.

3. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato.

4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attività culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

6. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attività culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

7. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 6, del presente decreto.

Art. 5.

Decorrenza e applicazione

1. Nelle more della decisione di autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 1, comma 334, della legge n. 244 del 2007, le disposizioni del presente decreto possono essere fruite esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti:

a) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) per i costi sostenuti dal 1° giugno 2008 fino al 17 dicembre 2008;

b) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, dalla comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009, dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, in relazione agli aiuti di importo limitato, per i costi sostenuti successivamente al 17 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 207

10A04341

DECRETO 21 gennaio 2010.

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare i commi 325 e 327, concernenti misure introduttive di crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività di produzione cinematografica;

Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale;

Visti gli articoli 2359, 2497, 2549 e 2554 del codice civile;

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007 «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 agosto 2007, n. 194 «Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la decisione di autorizzazione n. N673/08 del 22 luglio 2009 della Commissione europea, a seguito della richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 43, della citata legge n. 244 del 2007;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Per imprese di produzione cinematografica, imprese di distribuzione cinematografica ed imprese di esercizio cinematografico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 325 e 327 della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti, legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, che, al momento della presentazione dell'istanza di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle imprese di produzione costituite sotto forma di società di capitali sono richiesti, altresì, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia un'opera di lungometraggio, e non inferiori a diecimila euro, nel caso in cui l'oggetto di detta istanza sia un'opera di cortometraggio. Con riferimento alle imprese individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone è richiesto un patrimonio netto non inferiore a quarantamila euro ovvero a diecimila euro nel caso in cui l'oggetto dell'istanza di cui all'art. 3 del presente decreto sia, rispettivamente, un'opera di lungometraggio ovvero di cortometraggio.

2. Si considerano imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, e pertanto ammesse alla misura di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, le imprese diverse dalle seguenti:

a) le imprese di produzione cinematografica; le imprese di distribuzione cinematografica; le imprese di esercizio cinematografico;

b) i soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *h)* e *q)* di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

3. L'accesso alla misura di cui all'art. 1, comma 325, della legge, è altresì precluso:

b) alle imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera cinematografica a cui l'apporto è destinato. Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente ad oggetto l'inserimento di inquadrature di marchi e prodotti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo;

b) alle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario dell'impresa di produzione cui l'apporto è destinato, ovvero ad imprese soggette a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, ad imprese controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonché a soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico. L'attività di direzione e coordinamento, il controllo ed il collegamento rilevano anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente.

4. Per opere cinematografiche di nazionalità italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 325 della legge, si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A, allegata al decreto ministeriale 7 maggio 2009 «disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007», d'ora in avanti: «decreto produttori 2009». Ad esse sono equiparate le opere realizzate in coproduzione e in compartecipazione con imprese di produzione estere, non aventi sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo. Per opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana, ammesse alle misure di cui all'art. 1, comma 325, e comma 327, lettera *b)*, n. 2, della legge, si intendono le opere cinematografiche di nazionalità italiana con versione originale in lingua italiana che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A allegata al decreto produttori 2009. Per opere cinematografiche di interesse culturale si intendono quelle che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo. Le opere di interesse culturale che rispondano ai requisiti culturali ai sensi della tabella A e della tabella B, allegate al decreto produttori 2009, usufruiscono delle misure di cui all'art. 1, comma 325 e comma 327, lettere *b)*, n. 1, e *b)* n. 3, e lettera *c)* n. 2, della legge.

5. Per film difficili, di cui alla Comunicazione della Commissione UE del 26 settembre 2001, d'ora in avanti: Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche prime e seconde, i documentari, i cortometraggi, le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano, nonché le opere di interesse culturale non rientranti nelle categorie precedenti, che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al decreto produttori 2009 e che siano giudicati dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo incapaci di attrarre risorse finanziarie significative e penalizzate nel raggiungere un pubblico vasto.

6. Per film con risorse finanziarie modeste, di cui alla Comunicazione, si intendono le opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione, come definito al comma 8 del presente articolo, sia non superiore a 1.500.000 euro e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle modalità di cui alla tabella A allegata al decreto produttori 2009. La relativa attestazione è rilasciata su istanza dell'impresa di produzione interessata e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili.

7. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di nazionalità di cui al presente articolo, i cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio economico europeo - SEE sono equiparati ai cittadini italiani.

8. Ai fini del presente decreto, il costo di realizzazione alla copia campione di un'opera cinematografica corrisponde al costo complessivo di produzione, come dettagliato, voce per voce, nella tabella D, allegata al decreto produttori 2009. Nel costo complessivo di produzione:

a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia, sono computabili nell'ammontare massimo complessivo pari al 7,5% del costo di produzione;

b) le spese generali non direttamente imputabili al film sono computabili, nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione; nell'aggregato sono comprese esclusivamente le spese per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione di opere cinematografiche nonché gli oneri relativi all'utilizzazione di locali strumentali per l'esercizio dell'attività aziendale non direttamente collegata alla produzione di film;

c) i costi del personale di produzione, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, non possono superare il venticinque per cento del costo complessivo;

d) il compenso per la produzione («producer fee») non è computabile.

9. Per spese di produzione sostenute sul territorio italiano si intendono quelle elencate nella tabella D, di cui al comma 8 del presente articolo. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione, vengono computate in misura pari al cento per cento del loro valore nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, quelle di sviluppo e stampa, noleggio mezzi tecnici, acquisto pellicole e post-produzione vengono computate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

10. Per spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale si intende la somma delle voci di spesa, a carico del distributore: stampa di copie, promozione, lancio, sottotitolaggio e doppiaggio, corredo pubblicitario, nonché le altre spese di distribuzione in sede non cinematografica; rimane esclusa ogni spesa già compresa nel costo di produzione dell'opera cinematografica, nonché qualsiasi somma erogata, e comunque riconosciuta al produttore a titolo di anticipazione dei proventi.

11. Per contributi ai film di interesse culturale nazionale si intendono quelli deliberati dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, in favore delle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, dalla Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Credito d'imposta concesso ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione di opere cinematografiche

1. Ai soggetti di cui all'art. 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, d'ora in avanti: T.U.I.R., ed ai titolari di reddito di impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, come definiti nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, è riconosciuto un credito d'imposta per gli apporti in danaro eseguiti per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, secondo le modalità indicate all'art. 3 del presente decreto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è concesso per gli apporti in denaro eseguiti in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di cointeressenza stipulati con il produttore cinematografico ai sensi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile e compete nella misura del quaranta per cento dell'apporto eseguito a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

3. Alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico è concesso un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'apporto in denaro eseguito, a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo stipulati con il produttore cinematografico, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, secondo le modalità indicate all'art. 3 del presente decreto.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:

a) gli apporti di cui ai commi 2 e 3 non superino, complessivamente, il quarantanove per cento del costo di produzione del film, come definito all'art. 1, comma 8, del presente decreto;

b) gli apporti effettuati da imprese che, in relazione al medesimo film, hanno in essere accordi per l'inserimento di inquadrature di marchi e prodotti, ovvero per altre prestazioni di natura promozionale o pubblicitaria, rappresentino, unitamente ai corrispettivi dei predetti accordi, almeno il 10% del budget complessivo di produzione. Tale limite è ridotto al 5% per i film di cui all'art. 1, commi 5 e 6;

c) la partecipazione complessiva agli utili degli associati non superi il settanta per cento degli utili complessivi dell'associante generati dallo sfruttamento economico del film, secondo le modalità e per il periodo di tempo stabilito nei contratti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;

d) con riferimento al film, risultino spese nel territorio nazionale, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 9, del presente decreto, somme almeno pari all'ottanta per cento degli apporti complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo;

e) gli apporti siano eseguiti e i relativi contratti stipulati e registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

f) la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.

5. Nel caso di produzioni associate tra due o più coproduttori, le condizioni di cui al comma 4 si applicano anche pro quota ad ogni singolo co-produttore. Nel caso di coproduzioni o compartecipazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, in cui l'impresa di produzione che presenta l'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009 detenga una quota minoritaria, il credito d'imposta spetta a condizione che tale impresa di produzione abbia realizzato, nei 36 mesi antecedenti la data di cui al comma 4, lettera *e)*, da sola o in coproduzione o compartecipazione con quota maggioritaria, almeno un'opera riconosciuta di nazionalità italiana.

6. I crediti d'imposta decadono qualora non vengano rispettate le condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. In tal caso si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

Art. 3.

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione di opere cinematografiche

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del presente decreto spetta a condizione che gli obblighi di comunicazione delle imprese di produzione cinematografica beneficiarie degli apporti, previsti all'art. 3 del decreto produttori 2009, siano integrati, entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 2, comma 4, lettera *e)*, del presente decreto, con i seguenti elementi:

a) la dichiarazione da parte dei soggetti che eseguono gli apporti che attesti l'avvenuta stipula e registrazione dei contratti di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro il termine indicato al comma 4, lettera *e)*;

b) le generalità dei soggetti di cui alla lettera *a)*, incluso il codice fiscale, l'ammontare degli apporti concordati ed il credito d'imposta ad essi spettante.

2. A pena di decadenza, le integrazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* devono essere comunicate, a cura dell'impresa di produzione cinematografica beneficiaria dell'apporto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione e registrazione dei contratti di associazione in partecipazione o dei contratti di cointeressenza e, comunque, non oltre il termine di cui al comma 1. Per le opere di cui al successivo comma 8, per le quali la sottoscrizione e registrazione dei contratti avvenga successivamente alla richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, gli obblighi di comunicazione e integrazione sono riferiti alla sola istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.

3. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, se già noti al Ministero per i beni e le attività culturali, la provvisoria non eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, l'importo del credito loro spettante. In caso di mancata comunicazione, il credito d'imposta si intende spettante nella misura indicata nella istanza.

4. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto devono presentare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

5. Per i soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, i crediti d'imposta sono utilizzabili dalla data di ricezione della comunicazione con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del comma 3, indica la misura del credito loro spettante ovvero, in mancanza, decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

6. Il credito d'imposta decade qualora al film cui gli apporti sono correlati non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

7. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.

8. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata domanda di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ma non sia avvenuta l'uscita nelle sale cinematografiche, l'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, potrà essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, integrata con gli elementi di cui al comma 1. Non rilevano i requisiti di

cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 7, del decreto produttori 2009 nei casi previsti dall'art. 3, comma 8, del medesimo decreto. Il termine di sessanta giorni di cui all'istanza richiamata al comma 3 del presente articolo è prorogato di trenta giorni.

Art. 4.

Crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica spetta un credito d'imposta, a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, commisurato alle spese di cui all'art. 1, comma 10, del presente decreto, in misura pari:

a) al quindici per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto, nel limite di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

b) al dieci per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana di cui all'art. 1, comma 4, secondo periodo, del presente decreto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

2. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: *a)* le spese di distribuzione di cui all'art. 1, comma 10, del presente decreto, si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.; *b)* è avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera *a)*.

3. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo non sono tra loro cumulabili, né possono essere cumulati, in relazione alla medesima opera cinematografica, con quello spettante in relazione agli apporti di cui all'art. 2 del presente decreto eseguiti dalla stessa impresa di distribuzione cinematografica.

Art. 5.

Procedure per la concessione dei crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica

1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare, con riferimento a ciascuna opera cinematografica:

a) all'Agenzia delle entrate, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, approvata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) al Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente, tra l'altro, il preventivo dei relativi costi di distribuzione.

2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*, non più di una volta con riferimento al medesimo film.

3. A pena di decadenza, l'impresa di distribuzione cinematografica presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuna opera cinematografica:

a) il costo complessivo di distribuzione con attestazione di effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) l'ammontare del credito d'imposta maturato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;

c) l'ammontare delle spese sostenute all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;

d) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza.

5. Il credito d'imposta decade qualora al film non vengano riconosciuti i requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

6. Il Ministero per i beni e le attività culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti.

7. Per le opere cinematografiche per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già trascorsi sessanta giorni dalla prima uscita nelle sale cine-

matografiche, i soggetti interessati dovranno presentare l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Non rilevano i requisiti di cui all'art. 8, comma 7, del decreto produttori 2009. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo, è prorogato di trenta giorni.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, e i contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo, nonché le altre misure pubbliche di sostegno, non possono superare, complessivamente, la misura del cinquanta per cento del costo di produzione dell'opera cinematografica. Tale misura è elevata all'ottanta per cento nel caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali tiene conto delle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo in sede di erogazione del saldo dei contributi di cui all'art. 13 del decreto legislativo.

Art. 7.

Disposizioni comuni

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste a pena di decadenza dall'art. 3, commi 1, 2 e 4, e art. 5, comma 1, del presente decreto.

2. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato, tenendo conto di quanto indicato all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, ed all'art. 5, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attività culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

5. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attività culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

6. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, comma 6, del presente decreto.

7. Con riferimento ai benefici di cui all'art. 4, comma 1, è fatto obbligo all'impresa di distribuzione dell'opera cinematografica interessata di inserire, nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che renda esplicito e chiaro che il film è stato realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 8.

Decorrenza

1. I crediti d'imposta di cui all'art. 2 del presente decreto spettano a condizione che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009 venga assolta prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 208

10A04342

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Miriam Donà, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Miriam Donà;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 20 marzo 2007 n. 57 con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der philosophie» «erste Studienrichtung Unterrichtsgach Englisch zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch» conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in «Lingue e letterature straniere lingue: inglese e tedesco»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra der philosophie» «erste Studienrichtung Unterrichtsgach Englisch zweite Studienrichtung Unterrichtsfach Deutsch» (studio dell'insegnamento nelle scuole secondarie materia «Inglese» e «Tedesco») comprensivo della formazione didattico-pedagogica, rilasciato in data 18 luglio 2006 dalla Leopold-Franzens Universität di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspraktikumsgesetz» conseguito presso la Landes Schul Rat Fűr Tirol di Innsbruck il 24 agosto 2009 - Inglese,

posseduto dalla prof.ssa Miriam Donà, cittadina italiana nata a Cles (Trento) il 23 dicembre 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di abilitazione o di concorso:

45/A Lingua inglese;

46/A Lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A04152

DECRETO 24 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sieglinde Rabensteiner, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sieglinde Rabensteiner;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il decreto di riconoscimento 30 novembre 2005, n. 591, con il quale La Libera Università di Bolzano ha dichiarato il titolo di laurea «Magistra der Naturwissenschaften» Erste Studienrichtung Geographie, Studienzweig Geographie und Witschaftskunde (Lehramt an höheren Shulen); zweite Studienrichtung Geschichte, Studienzweig Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Shulen) conseguito in Austria, equipollente alla laurea italiana in «Geografia»;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 6708 del 24 giugno 2009 con il quale, il titolo sottoindicato è stato riconosciuto, dopo superamento di misure compensative, abilitante all'insegnamento delle discipline afferenti la classe di concorso 98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che, l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento tedesca, dove l'italiano è studiato come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra der Naturwissenschaften» (Erste Studienrichtung Geographie, Studienzweig Geographie und Witschaftskunde (Lehramt an höheren Shulen); zweite Studienrichtung Geschichte, Studienzweig Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Shulen) conseguito (studio dell'insegnamento nelle scuole secondarie materia storia, scienze sociali e politiche - seconda materia tedesco) conseguita in data 10 settembre 2003 presso la Leopold-Franzens Universität di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Bestätigung» attestato finale di formazione pedagogica, contestuale al percorso di laurea - rilasciato il 3 luglio 2006 dal Bundesministerium für Bldung, Wissenschaft und Kultur - di Vienna;

Zeugnis uber die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetz - (compimento del tirocinio di insegnamento) rilasciato il 29 agosto 2005 dal Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium di Vienna (Austria),

posseduto dalla prof.ssa Sieglinde Rabensteiner, cittadina italiana nata a Bressanone (Bolzano) il 21 novembre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, per la classe di concorso:

39/A - Geografia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A04280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio militare a quello patrimoniale dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dei comprensori «Ex ingegna Pavese», in Taranto.

Con decreto interdirettoriale n. 1387-*bis* datato 30 luglio 2009 é stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio militare a quello dei beni del patrimonio dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dei comprensori «Ex ingegna Pavese» e relativa strada di accesso, riportata nel catasto del comune censuario di Taranto al foglio F.M. 181 particelle 691, 692, 842 e al F.M. 190 particelle 208, 209, 261, 262, 263, 264, 267,268, 180, per una superficie totale di mq.5853, iscritte al Demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa marina.

10A04469

Passaggio dal demanio militare a quello patrimoniale dello Stato, dell'ex sbarramento difensivo di Mules, in Campo di Trens.

Con decreto interdirettoriale n.1396 datato 14 dicembre 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'opera difensiva n.14 facente parte dell'ex sbarramento difensivo di Mules, ubicato nel terretorio del Comune di Campo di Trens (Bolzano), località Fuldres, distinta nel catasto del Comune di Stilves alla P.T. 286/II - F.M. n. 10 con particella fondiaria n. 2218/2 della superficie di mq. 397, intesta al Demanio pubblico dello Stato - ramo difesa esercito.

10A04470

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Mamyzin-L»

Provvedimento n. 40 dell'8 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario MAMYZIN-L nelle confezioni:

4 iniettori - A.I.C. n. 101119028;

20 iniettori - A.I.C. n. 101119030;

40 iniettori - A.I.C. n. 101119016.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggerlo (Firenze) - Loc. Prulli n.103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo c rilascio lotti del prodotto finito.

È autorizzala. la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione del seguente sito produttivo (produzione, controllo e rilascio lotti):

Leo Laboratories Limited - Dublin 12 – Irlanda.

Pertanto la produzione, il controllo e rilascio lotti del medicinale veterinario suddetto viene effettuato nel sito, attualmente autorizzato:

Leo Pharmaceutical Products - Ballerup - Danimarca.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicate in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04281

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gastridin»

Estratto determinazione UVA/N//V n. 772 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) s.p.a. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6, 00191 - Roma (RM) Italia

Medicinale: GASTRIDIN.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; inserimento nelle etichette delle avvertenze nella guida) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025925013 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 025925025 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 025925037 - «20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi 20 mg + 10 fiale solvente (revocata).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Motiax»

Estratto determinanzione UVA/N/V n. 773 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Neopharmed SPA (codice fiscale 07472570154) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6, 00100 - Roma (RM) Italia.

Medicinale: MOTIAX.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026040030 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 026040055 - «20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconi 20 mg + 10 fiale solvente (revocata).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04339

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Borocaina Gola»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 768 del 22 marzo 2010

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1, 65020 - Alanno - Pescara (PE) Italia.

Medicinale: BOROCAINA GOLA.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2 e 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032053011 - «1,5 mg compresse orosolubili gusto arancia» 20 compresse;

A.I.C. n. 032053023 - «1,5 mg compresse orosolubili gusto ciliegia» 20 compresse;

A.I.C. n. 032053035 - «1,5 mg compresse orosolubili gusto albicocca» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04340

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Torasemide Germed».

Estratto provvedimento UVA.PC/II/ 195 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: TORASEMIDE GERMED.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.p.a. n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0595/001-002/II/038

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di modifiche nelle specifiche del materiale di confezionamento [foglio in AL e PVC (polyvinyl chloride)]; modifica del metodo IR per l'identificazione e aggiunta della nuova tecnica ATR.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04335

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Wilfactin»

Estratto Provvedimento UVA.PC/II/ 196 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: WILFACTIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: LFB - Laboratoires Francais du fractionament et des biotechnologies n. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0274/001/II/015.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: aggiornamento degli impianti di produzione e delle attrezzature.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04336

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sodio ioduro (I-131) MDS Nordion».

Estratto provvedimento UVA.PC/II/197 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale: SODIO IODURO (I-131) MDS NORDION.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: MDS Nordion S.a. n. procedura mutuo riconoscimento: PT/H/0107/001/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: attuazione dei metodi per il controllo della purezza radiochimica e test di attività specifiche (contenuto ioduro) in accordo alla Farmacopea Europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A04337

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Regolamento per l'erogazione di mutui e prestiti agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI

AGLI ISCRITTI ALLA *GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI* ISTITUITA PRESSO L'INPDAP

In vigore dal 1° luglio 2010

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di piccoli prestiti (annuali, biennali e triennali) e di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) agli iscritti alla *Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali* istituita presso l'INPDAP.
Le domande, redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito *internet* dell'INPDAP, all'indirizzo www.inpdap.gov.it, devono essere presentate al competente Ufficio Provinciale o Territoriale dell'INPDAP, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato.
Le domande sono prese in esame e istruite dal competente Ufficio Provinciale o Territoriale per la conseguente erogazione del prestito in base all'ordine cronologico di presentazione e solo qualora risultino conformi ai criteri di seguito elencati e complete della relativa documentazione di volta in volta tassativamente richiesta.
I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'attività creditizia.
Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Ufficio Provinciale o Territoriale invierà all'iscritto richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione della motivazione.
L'INPDAP si riserva di introdurre modalità equipollenti di trasmissione della documentazione in via telematica, previa intesa con le Amministrazione di appartenenza.

PARTE PRIMA

PICCOLI PRESTITI

Art. 1

Criteri per l'erogazione

1. Il piccolo prestito *annuale* consiste nell'erogazione di una somma pari ad una mensilità media netta di stipendio o di pensione, da restituire in 12 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.
2. Il piccolo prestito *biennale* consiste nell'erogazione di una somma pari a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 24 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a quattro mensilità medie nette di stipendio o di pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.
3. Il piccolo prestito *triennale* consiste nell'erogazione di una somma pari a tre mensilità medie nette di stipendio o di pensione, da restituire in 36 rate mensili consecutive. Nel caso in cui il richiedente non abbia in corso ritenute per cessioni del quinto dello stipendio o della pensione potrà essere erogata, a richiesta, una somma fino a sei mensilità medie nette di stipendio o di

pensione, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile. L'importo massimo erogabile per il piccolo prestito triennale è fissato in € 8.000.
4. Sull'importo lordo dei piccoli prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo del 4,25%, nonché la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi, secondo le misure percentuali previste, per le diverse categorie di richiedenti, dalla tabella allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti all'atto dell'erogazione del piccolo prestito.

PARTE SECONDA
PRESTITI PLURIENNALI
Titolo I - Criteri generali per l'erogazione

Art. 2
Destinatari della prestazione
1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla *Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali* che vantino quattro anni di anzianità di servizio utile a conseguire qualunque trattamento di quiescenza, nonché quattro anni di versamento contributivo alla predetta *Gestione unitaria*. Gli iscritti in attività di servizio devono, all'atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto.
2. La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall'evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.
3. I coniugi entrambi iscritti alla *Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali* possono presentare distinte domande di prestito per lo stesso evento nell'anno di validità stabilito; in tal caso la somma totale erogabile non può comunque superare la spesa totale, né i limiti massimi di importo erogabile fissati, per ciascuna motivazione, nel presente regolamento.
4. È possibile richiedere il prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell'evento.

Art. 3
Ammontare e durata del prestito
1. I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o dieci anni, estinguibili, rispettivamente, in 60 o 120 rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti agli iscritti in attività di servizio o della pensione, al netto delle ritenute contributive ed erariali.
2. Sull'importo lordo dei prestiti pluriennali si applica il tasso di interesse nominale annuo del 3,50%, nonché la ritenuta dello 0,50% per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi, secondo le misure percentuali previste, per le diverse categorie di richiedenti, dalla tabella allegata al presente regolamento. Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti all'atto dell'erogazione del prestito pluriennale.

Art. 4
Autocertificazioni e controlli successivi
1. Le autocertificazioni previste nel presente regolamento devono essere rese ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per tutte le *motivazioni riguardanti l'abitazione*, ad eccezione delle calamità naturali di cui al successivo art. 7, deve essere allegata l'autocertificazione attestante che la casa oggetto dell'acquisto, del riscatto, della costruzione, ecc. è l'unica in proprietà del nucleo familiare e che la stessa costituisce, o costituirà, la residenza per sé e per la propria famiglia. Il requisito dell'unica proprietà sussiste anche nel caso in cui:
a) l'iscritto o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di altro immobile o porzione di unità immobiliare ed esso non sia fruibile perché gravato, da almeno due anni, da diritti reali di godimento in favore di terzi estranei al nucleo familiare;
b) l'iscritto, pur convivendo con i genitori proprietari dell'immobile in cui risiede, intenda acquistare un'unità abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto da quello dei genitori;

c) l'abitazione dell'iscritto sia stata assegnata al coniuge in base a sentenza definitiva di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero qualora l'iscritto, ancorché titolare di altro alloggio, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione, ancorché non definitivo, ne sia rimasto privo poiché assegnato dal giudice nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare;
d) l'iscritto sia proprietario di quote di un'unità immobiliare e il prestito sia finalizzato all'acquisto delle residue quote di proprietà, purché intestate a soggetti estranei al nucleo familiare del richiedente;
e) l'iscritto sia proprietario di immobile dichiarato inagibile dai competenti organi della P.A.
Le ipotesi previste dalle precedenti lettere vanno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Gli Uffici Provinciali e Territoriali operano i previsti controlli sulle autocertificazioni ed effettuano controlli tesi a verificare l'impiego delle somme erogate, mediante l'esibizione, da parte dell'iscritto, della documentazione fiscalmente significativa.
4. Nelle ipotesi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25 e 27, verificata la possibilità di erogare il finanziamento, gli Uffici Provinciali e Territoriali informano, mediante raccomandata A.R., gli iscritti della possibilità di erogare il finanziamento e richiedono la presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, della copia autenticata della documentazione di spesa pari almeno al 10% del prezzo preventivato.

Art. 5

Rinnovo del prestito

1. I dipendenti in attività di servizio possono rinnovare un prestito in corso di ammortamento, con richiesta di un nuovo prestito, solo dopo due anni di ammortamento di un prestito quinquennale e dopo quattro anni di ammortamento di un prestito decennale; un prestito quinquennale può essere rinnovato prima che siano trascorsi due anni dall'inizio dell'ammortamento nel caso in cui si richieda e ottenga, per la prima volta, un prestito decennale.
2. I pensionati possono rinnovare un prestito in corso di ammortamento, con richiesta di un nuovo prestito, indipendentemente dal decorso dei termini minimi di cui al primo comma.

Art. 6

Certificato medico

1. Per tutte le motivazioni – ad eccezione di quella di cui al successivo art. 17 e quella di cui all'art. 16 nel caso in cui il prestito sia richiesto per necessità dell'iscritto – occorre allegare alla domanda un certificato medico che attesti la sana costituzione fisica del richiedente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 895/1950.
2. Per le motivazioni di cui al successivo art. 17 e all'art. 16 nel caso in cui il prestito sia richiesto per necessità dell'iscritto, occorre allegare alla domanda un certificato medico che attesti trattarsi di soggetto affetto da patologia stabilizzata, in trattamento medico e/o chirurgico, non in fase terminale.

Titolo II - Criteri specifici per l'erogazione

Capo I – PRESTITI QUINQUENNALI

Art. 7 – *CALAMITÀ NATURALI* (terremoti, alluvioni, ecc.) – importo lordo massimo erogabile: € 30.000,00.

Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) dichiarazione del Comune o di altre Autorità competenti attestante i soggetti e i beni danneggiati dalle calamità, nonché l'entità dei danni subiti.

Art. 8 – *RAPINA, FURTO, INCENDIO* – importo lordo massimo erogabile: € 30.000,00.

Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) dichiarazione del Comune o di altre Autorità competenti attestante i beni danneggiati o i beni estorti, nonché l'entità dei danni subiti;
c) autocertificazione che non esista apposita garanzia assicurativa; ove tale garanzia esista, il prestito potrà essere concesso per le spese prive di copertura.

Art. 9 – *TRASLOCO PER ESIGENZE FAMILIARI O PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE DI LAVORO DELL'ISCRITTO* – importo lordo massimo erogabile: € 15.000,00.
Il prestito non potrà superare l'importo delle spese preventivate. In mancanza di preventivi di spesa, il prestito potrà essere concesso fino alla concorrenza della spesa certificata con fatture, ricevute fiscali, contratto di locazione, ecc.
Il periodo di un anno per presentare la domanda deve intendersi sia dalla data del cambio di residenza che dalla data del provvedimento di trasferimento ad altra sede di lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza nel nuovo Comune, con indicazione della data di iscrizione anagrafica del nucleo familiare dell'iscritto;
b) nel caso di cambio della sede di lavoro: dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante il trasferimento ad altra sede di lavoro o ad altro ente;
c) dichiarazione del richiedente di non aver percepito alcun contributo da parte dell'Amministrazione per il trasferimento ad alta sede di lavoro ovvero di aver percepito a tal titolo un determinato importo. L'INPDAP finanzia solo la parte delle spese che non sia stata oggetto di contributo da parte dell'Amministrazione.
Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:
d) copia autenticata di fatture pari almeno al 10% delle spese preventivate per il trasloco, quali spese sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per eventuale contratto di locazione, per allacci della luce, del gas o per altre spese inerenti al trasloco stesso.

Art. 10 – *LAVORI CONDOMINIALI DELLA CASA IN PROPRIETÀ DI RESIDENZA*
L'importo del prestito non può superare la spesa preventivata a carico del condomino (che può essere l'iscritto o il coniuge) e comunque l'importo di € 10.000.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) documento dal quale risulti la proprietà della casa;
b) deliberazione condominiale attestante la scelta del preventivo e l'impresa esecutrice;
c) preventivo dei lavori da eseguire e piano di riparto millesimale della spesa a carico del richiedente;
d) concessione edilizia, ove richiesta;
e) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
f) autocertificazione dello stato di famiglia.
Gli atti del condominio possono essere autenticati dall'amministratore di condominio.
Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:
g) ricevute condominiali di pagamento già effettuato dall'iscritto, pari almeno al 10% della spesa prevista a carico del condomino.

Art. 11 – *MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CASA DI RESIDENZA, DI CUI L'ISCRITTO È PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO O CONDUTTORE OPPURE IN CUI L'ISCRITTO CONVIVE CON IL CONIUGE O I GENITORI PROPRIETARI, USUFRUTTUARI O CONDUTTORI* – importo lordo massimo erogabile: € 30.000,00.
L'importo del prestito non può superare la spesa preventivata per gli interventi.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) documento dal quale risulti la proprietà, l'usufrutto o la locazione;
b) preventivo dei lavori o dichiarazione dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciato da professionisti abilitati o imprese, su carta intestata;
c) autorizzazione comunale, ove richiesta;
d) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
e) per la casa in usufrutto o in locazione: dichiarazione con firma autenticata rispettivamente del nudo proprietario o del locatore che autorizza l'usufruttuario o il conduttore ad effettuare i lavori a proprie spese;
f) *per l'iscritto convivente con il coniuge o i genitori*, autocertificazione dello stato di famiglia e dichiarazione del coniuge o dei genitori di effettuare i lavori a spese del coniuge/figlio convivente.
Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:
g) copie autenticate di fatture di spesa sostenuta per lavori e/o materiali pari almeno al 10% del costo totale preventivato.

Art. 12 – *SPESE PER L'INSTALLAZIONE DOMESTICA DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE NELLA CASA DI RESIDENZA DI CUI L'ISCRITTO* È *PROPRIETARIO OPPURE IN CUI L'ISCRITTO CONVIVE CON IL CONIUGE O I GENITORI PROPRIETARI* – importo lordo massimo erogabile: € 12.000,00.
L'importo del prestito non potrà superare le spese preventivate per gli interventi.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) documento dal quale risulti la proprietà;
b) preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciato da competenti professionisti o imprese, su carta intestata;
c) autorizzazione comunale, ove richiesta;
d) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
e) *per l'iscritto convivente con il coniuge o i genitori*, autocertificazione dello stato di famiglia e dichiarazione del coniuge o dei genitori di effettuare i lavori a spese del coniuge/figlio convivente;
f) autocertificazione attestante che le spese per l'installazione di impianti di energia rinnovabile non sono state oggetto di sovvenzioni pubbliche ovvero sono state oggetto di sovvenzioni pubbliche per un dato importo. L'INPDAP finanzia solo la parte delle spese che non sia stata oggetto di sovvenzioni pubbliche.
Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:
g) copie autenticate di fatture di spesa sostenuta per lavori e/o materiali pari almeno al 10% del costo totale preventivato.
Art. 13 – *ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER L'ISCRITTO* – importo lordo massimo erogabile: € 10.000,00.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione attestante che l'autovettura oggetto di acquisto è l'unica in proprietà del richiedente il prestito;
b) preventivo di spesa del concessionario auto; nel caso in cui l'iscritto sia già proprietario di altra autovettura da consegnare al concessionario al momento dell'acquisto della nuova auto, la circostanza dovrà essere indicata nel preventivo di spesa e dichiarata nella autocertificazione indicata alla lettera a).
Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:
c) copia autenticata della ricevuta di versamento pari almeno al 10% del prezzo preventivato.
Art. 14 – *NASCITA FIGLI O ADOZIONE* – *AFFIDAMENTO PREADOTTIVO* – importo lordo massimo erogabile: € 12.000,00 – ***NASCITE O ADOZIONI PLURIME E ADOZIONI INTERNAZIONALI*** – importo lordo massimo erogabile: € 15.000,00.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) qualora il familiare non risulti già incluso nello stato di famiglia, certificato di nascita. In caso di adozione o affidamento preadottivo: autocertificazione o documento pubblico attestante l'adozione o l'affidamento preadottivo.
Art. 15 – *PROTESI DENTARIE E CURE ODONTOIATRICHE RIFERITE ALL'ISCRITTO, AL CONIUGE E AI FIGLI A CARICO* – importo lordo massimo erogabile: € 15.000,00.
Il prestito viene concesso nei limiti delle spese preventivate.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) per i figli non compresi nello stato di famiglia, autocertificazione che attesti che gli stessi sono a carico e che non percepiscono redditi propri;
c) preventivo dettagliato rilasciato dagli specialisti con l'indicazione delle cure da effettuare e delle spese da sostenere.
Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:
d) copia autenticata di fatture pari almeno al 10% delle spese preventivate.
Art. 16 – *ACQUISTO DI AUTOVETTURA PER SOGGETTI IPOVEDENTI, DI AUTOVETTURA MODIFICATA, DI CARROZZELLA ORTOPEDICA PER PORTATORI DI* HANDICAP *E DI PROTESI DI ELEVATO COSTO* – importo lordo massimo erogabile: € 20.000,00.
Il prestito può essere richiesto per necessità dell'iscritto, del coniuge, dei figli, dei genitori e dei genitori del coniuge dell'iscritto.

Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) autocertificazione attestante il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia;
c) certificazione medica attestante l'*handicap*;
d) preventivo della spesa da sostenere; le modifiche all'auto per portatore di *handicap* devono risultare dal preventivo stesso.

Art. 17 – *MALATTIA DELL'ISCRITTO* – importo lordo massimo erogabile: € 30.000,00.
Il Dirigente dell'Ufficio Provinciale o Territoriale competente all'erogazione del prestito valuterà l'importo da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonché dell'incidenza delle spese sul bilancio familiare.
Si prescinde dalla documentazione di spesa e si prevede la concessione dell'importo massimo erogabile nei casi di infermità croniche che comportino la perdita di autosufficienza.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si evincano la diagnosi e la gravità della malattia che ha comportato (allegare copie autenticate delle ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'estero.

Art. 18 – *DECESSO DI FAMILIARI* – importo lordo massimo erogabile: € 12.000,00.
Il prestito può essere erogato per il decesso del coniuge, dei figli, dei genitori e dei genitori del coniuge dell'iscritto.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) autocertificazione della morte del familiare;
c) autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di decesso di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia.

Art. 19 – *MATRIMONIO DELL'ISCRITTO O DEL FIGLIO DELL'ISCRITTO* – importo lordo massimo erogabile: € 15.000,00.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione del matrimonio avvenuto da non oltre un anno;
b) autocertificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione che attesti il rapporto di parentela qualora il figlio non risulti compreso nello stato di famiglia.
Nel caso in cui genitore e figlio, entrambi iscritti alla *Gestione unitaria,* presentino domanda di prestito per il medesimo evento, la somma totale erogabile non può comunque superare il limite massimo di € 15.000,00.

Art. 20 – *ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST LAUREA DI DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI DELL'ISCRITTO, DEL CONIUGE O DEL FIGLIO DELL'ISCRITTO* – importo lordo massimo erogabile: € 15.000,00.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) autocertificazione dalla quale risultino la tipologia e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza al corso stesso da parte dell'iscritto, del coniuge o del figlio dell'iscritto;
c) documentazione di spesa sostenuta e/o da sostenere;
d) autocertificazione dalla quale risulti che il coniuge o il figlio sono a proprio carico e non percepiscono redditi propri.

Art. 21 – *CASI ECCEZIONALI NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE, PER LA LORO GRAVITÀ, RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO* – importo lordo massimo erogabile: € 30.000,00.
Gli eventi devono essere riferiti all'iscritto, al coniuge, ai figli, ai genitori o ai genitori del coniuge dell'iscritto.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) adeguata certificazione pubblica, ovvero autocertificazioni o copia autentica di ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;
c) documento pubblico o autocertificazione che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della motivazione addotta.

Capo II – PRESTITI DECENNALI

Art. 22 – *RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI E RISCATTO DI ALLOGGI DI ENTI PUBBLICI GIÀ CONDOTTI IN LOCAZIONE* – importo lordo massimo erogabile: € 50.000,00.
L'importo della concessione non può superare il costo del riscatto, compreso l'importo di eventuale mutuo. Titolari del riscatto possono essere l'iscritto e il coniuge.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
c) copia autenticata dell'atto pubblico di riscatto, registrato o in corso di registrazione, stipulato da non oltre un anno ovvero contratto preliminare di riscatto debitamente registrato, dal quale risulti il costo dell'immobile e l'anticipo versato. *Nel caso di riscatto da ente pubblico*: documentazione dell'ente attestante la dismissione in corso dell'abitazione, il prezzo e la manifestazione di volontà dell'iscritto di voler riscattare la stessa.

Art. 23 – *ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA O DA COOPERATIVA COSTITUITA DA LOCATARI DI ABITAZIONI DI ENTI PUBBLICI IN CORSO DI DISMISSIONE* – importo lordo massimo erogabile: € 50.000,00.
L'importo del prestito non può superare il costo complessivo preventivato, compreso l'importo di eventuale mutuo. Titolari dell'acquisto possono essere l'iscritto e il coniuge.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
c) copia autenticata dell'atto notarile di assegnazione, registrato o in corso di registrazione, stipulato da non oltre un anno; qualora l'assegnazione definitiva non sia ancora intervenuta, in luogo dell'atto notarile di acquisto dell'immobile, si può presentare:
A. *Per l'acquisizione di casa in cooperativa*:
1. copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità intestata alla cooperativa;
2. dichiarazione del presidente della cooperativa attestante il costo totale della costruzione ed il costo del singolo appartamento assegnato al socio assegnatario, comprensivo di eventuale mutuo (vedi modulo allegato al presente regolamento);
3. copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dalla cooperativa di importo non inferiore al 10% del costo totale dell'appartamento;
4. dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso.
B. *Per l'acquisizione di abitazione da cooperativa costituita tra locatari di abitazioni di Enti pubblici in corso di dismissione:*
1. dichiarazione del presidente dalla quale risulti la qualità di socio dell'iscritto, la qualità di locatario di abitazione riscattata dalla cooperativa ed il costo del riscatto a carico dell'iscritto.
Le copie della documentazione riguardante gli atti della cooperativa possono essere autenticate dal presidente della cooperativa stessa.

Art. 24 – *ACQUISTO DELLA CASA DESTINATA A RESIDENZA* – importo lordo massimo erogabile: € 50.000,00.
L'importo del prestito non può superare il costo complessivo della casa. Titolari dell'acquisto possono essere l'iscritto e il coniuge.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) copia autenticata dell'atto notarile di compravendita della proprietà, registrato o in corso di registrazione, stipulato da non oltre un anno. Qualora la compravendita non sia ancora intervenuta, occorre presentare, dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4: copia autenticata del contratto preliminare di compravendita registrato dal quale risulti versato un acconto pari almeno al 10% del prezzo pattuito per l'acquisto, ad eccezione dei casi conseguenti a sisma o calamità naturali; copia autenticata dell'atto di aggiudicazione, nel caso di assegnazione d'asta;
b) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
c) autocertificazione dello stato di famiglia.

Art. 25 – *COSTRUZIONE DELLA CASA DESTINATA A RESIDENZA* – importo lordo massimo erogabile: € 50.000,00.

L'importo del prestito non potrà superare il costo complessivo preventivato della casa. Titolari della concessione edilizia rilasciata per la costruzione possono essere l'iscritto e il coniuge.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità;
b) computo metrico estimativo relativo all'intera costruzione rilasciato da professionisti iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata;
c) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso;
d) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
e) autocertificazione dello stato di famiglia.

Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:

f) copie autenticate delle fatture comprovanti le spese sostenute per la costruzione pari almeno al 10% del costo totale.

Art. 26 – *ANTICIPATA ESTINZIONE O RIDUZIONE DI MUTUO IPOTECARIO STIPULATO CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETÀ FINANZIARIE, A QUALUNQUE TITOLO, DALL'ISCRITTO O DAL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DEI MUTUI CONTRATTI CON L'ISTITUTO* – importo lordo massimo erogabile: € 30.000,00.

Il prestito è concesso se non è stato già erogato dall'INPDAP mutuo ipotecario edilizio per estinzione di mutuo contratto con Istituti di credito.

L'importo del prestito sarà determinato in relazione e fino all'importo complessivo della somma da versare per l'anticipata estinzione o riduzione del mutuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) titolo di proprietà dell'immobile;
b) atto di finanziamento;
c) dichiarazione dell'Istituto di credito attestante l'importo necessario all'anticipata estinzione o alla riduzione del mutuo ipotecario, i dati identificativi dell'immobile sul quale è stata accesa ipoteca e a quale titolo è stato concesso il mutuo;
d) autocertificazione dello stato di famiglia.

Art. 27 – *MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CASA IN PROPRIETÀ O NUDA PROPRIETA* – importo lordo massimo erogabile: € 30.000,00.

Gli interventi assistiti sono quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'importo del prestito non potrà essere superiore alle spese preventivate.

Documenti da allegare alla domanda:

a) documento dal quale risulti la proprietà o la nuda proprietà;
b) copia autenticata della concessione edilizia nei termini di validità;
c) dichiarazione del direttore dei lavori attestante che i lavori sono in corso;
d) computo metrico estimativo rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata;
e) denuncia di inizio lavori (D.I.A.), ove richiesta;
f) documentazione di cui all'art. 4, comma 2;
g) autocertificazione dello stato di famiglia.

Dopo la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4:

h) copie autenticate di fatture di spesa sostenuta per lavori e/o materiali pari almeno al 10% del costo totale preventivato.

Art. 28 – *MALATTIE GRAVI DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ISCRITTO* – importo lordo massimo erogabile: € 50.000,00.

Il prestito può essere richiesto per malattia del coniuge, dei figli, dei genitori e dei genitori del coniuge dell'iscritto.

Il Dirigente dell'Ufficio Provinciale o Territoriale competente all'erogazione del prestito valuterà l'importo da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonché dell'incidenza delle spese sul bilancio familiare.

Si prescinde dalla documentazione di spesa e si prevede la concessione dell'importo massimo erogabile nei casi di infermità croniche che comportino la perdita di autosufficienza.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si evincano la diagnosi e la gravità della malattia che ha comportato (allegare copie autenticate delle ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'estero;
c) autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia.
Art. 29 – ***CASI ECCEZIONALI NON RIENTRANTI NELLE MOTIVAZIONI PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, MA SOCIALMENTE RILEVANTI E CHE, PER LA LORO GRAVITÀ, RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO*** – importo lordo massimo erogabile: € 50.000,00.
Gli eventi devono essere riferiti all'iscritto, al coniuge, ai figli, ai genitori o ai genitori del coniuge.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) adeguata certificazione pubblica, ovvero autocertificazioni o copia autentica di ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere;
c) documento pubblico o autocertificazione che attesti una particolare situazione familiare o giustificativa della motivazione addotta.

PARTE TERZA

RICORSI – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 30
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento è ammesso ricorso da presentare alla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato. Il ricorso contro gli atti adottati dagli Uffici Provinciali di Trento e di Bolzano, va presentato al Direttore Generale.
2. Tali ricorsi sono decisi nel termine di 30 giorni dalla presentazione.
Articolo 31
Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito *internet* dell'Istituto all'indirizzo www.inpdap.gov.it ed entra in vigore il 1° luglio 2010.

Modulo allegato
ACQUISIZIONE DI UNA CASA IN COOPERATIVA
Dichiarazione del Presidente della Cooperativa su carta intestata o con timbro della Cooperativa stessa.
COOPERATIVA …………………………………………………………………………
(nome e timbro)
Il sottoscritto ....……………………………… ……………., Presidente della Cooperativa Edilizia, costituita ....……………... e omologata dal Tribunale Civile di .....…………………….......... ………………………………… al N. ……………………........ in data ..…………….............,
DICHIARA
1) che il Sig. ....……………………………………………………..., nato il ....……………….. a ....……………………………………………………..... residente in ....…………………...…….. Via ..……………… ………………………….............. è socio assegnatario dell'alloggio N. ……..…... sito in .....……………………………………....., come da verbale N. ..……….…..... del ......………………... che si allega in copia autenticata;
2) che il costo complessivo della costruzione é preventivato in € ......………………………... e che lo stesso grava sull'appartamento assegnato per € …………………………………;
3) che alla Cooperativa è stato concesso un mutuo di € …………………………………… che graverà sull'appartamento assegnato per € ……………………………………………………..
Luogo e data
IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
(firma leggibile e timbro)

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI MUTUI IPOTECARI

AGLI ISCRITTI ALLA *GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI* ISTITUITA PRESSO L'I.N.P.D.A.P.

In vigore dal 1° luglio 2010

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Principi generali

1. A favore degli iscritti alla "*Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali*" istituita presso l'INPDAP, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed ai sensi dell'art. 1, lett. a), del decreto n. 463/1998 del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono concessi mutui ipotecari destinati all'acquisto di unità abitative da adibire a prima casa.
2. I principi, le modalità e le condizioni praticate dall'INPDAP per l'erogazione e l'ammortamento dei mutui ipotecari edilizi sono stabiliti nel presente regolamento.
3. L'INPDAP si riserva di introdurre modalità equipollenti di trasmissione della documentazione in via telematica.

Articolo 2
Prestazioni erogate

1. Le abitazioni per le quali può essere erogato il mutuo devono essere ubicate sul territorio italiano e non devono avere le caratteristiche di abitazione di lusso, così come definite dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disponibilità complessive di bilancio annualmente destinate alla concessione dei mutui ipotecari edilizi sono ripartite quadrimestralmente tra le Direzioni Regionali, per il 50%, sulla base del bacino di utenza e, per il restante 50%, sulla base dell'ammontare delle domande di mutuo presentate nell'anno precedente.
3. Le disponibilità non utilizzate in un quadrimestre sono portate in aumento a quelle del quadrimestre successivo. Entro il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre di ogni anno viene pubblicato sul sito *internet* dell'INPDAP, all'indirizzo www.inpdap.gov.it, l'importo stanziato, per ciascuna Direzione Regionale, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo quadrimestre dell'anno.

Articolo 3
Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla *Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*, in attività di servizio o pensionati, che vantino un'anzianità di iscrizione e contribuzione alla predetta *Gestione* non inferiore a tre anni, eventualmente comprensiva di periodi di servizio a tempo determinato. Gli iscritti in attività di servizio devono, all'atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il mutuo è concesso per l'acquisto della prima casa:
a) qualora né l'iscritto, né un componente del nucleo familiare, così come specificato nel successivo articolo 4, con lui convivente, siano proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale; il requisito è considerato sussistente nel caso in cui l'interessato o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al

50% di ciascuna di esse, ricevute per successione *mortis causa* e non fruibili perché gravate da diritti reali di godimento;
b) qualora l'iscritto, pur convivendo con i genitori proprietari dell'immobile in cui risiede, intenda acquistare un'unità abitativa per costituire un proprio nucleo familiare distinto da quello dei genitori; tale circostanza deve essere dichiarata dall'iscritto in sede di domanda;
c) qualora l'iscritto, ancorché titolare di un'abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare; tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale; l'iscritto deve, inoltre, documentare di aver acquisito una nuova residenza da almeno un anno rispetto alla data della domanda;
d) qualora l'iscritto sia comproprietario di un appartamento, per l'acquisto delle residue quote di proprietà da soggetti estranei al proprio nucleo familiare.

Articolo 4

Componenti del nucleo familiare

1. Ai fini del presente regolamento e della determinazione del reddito, si considerano componenti del nucleo familiare: il coniuge non separato legalmente, i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali ed in affidamento, nonché i genitori conviventi di entrambi i coniugi.
2. Lo stato di convivenza e la residenza devono sussistere da almeno un anno rispetto alla data della domanda.

Articolo 5

Cointestazione del mutuo tra coniugi

1. È possibile cointestare l'atto di mutuo, nei limiti d'importo di cui al successivo articolo 6, comma 1, soltanto in presenza di coniugi entrambi in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 3.
2. Nei casi in cui uno solo dei coniugi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'atto di compravendita dell'abitazione potrà essere intestato ad entrambi i coniugi solo se in regime di comunione dei beni; in tal caso il coniuge non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 interverrà all'atto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca. Qualora invece viga tra i coniugi il regime di separazione dei beni, l'immobile oggetto della compravendita dovrà essere intestato esclusivamente al coniuge in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Importo erogabile

1. L'importo massimo erogabile non può superare in nessun caso il limite di euro 300.000,00, con riferimento al nucleo familiare.
2. Il limite massimo si applica anche se nel nucleo familiare la domanda è presentata dai coniugi entrambi iscritti alla *Gestione Unitaria* per l'acquisto della medesima unità immobiliare.
3. L'importo erogabile non può superare il 100% del valore di perizia dell'immobile.
4. A tale importo può essere aggiunto, a richiesta dell'iscritto e allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a € 5.000,00, per le spese di cui al successivo articolo 8, comma 2. L'importo totale erogabile non può, comunque, superare il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il prezzo di acquisto dichiarato nell'atto di compravendita non può essere inferiore all'importo del mutuo concesso, al netto delle eventuali spese finanziate ai sensi del comma precedente.
6. L'importo delle rate da pagare annualmente non può superare la metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione ai fini IRPEF o dall'ultimo CUD qualora trattasi di soggetto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Articolo 7

Durata del mutuo e tassi di interesse

1. La durata dei piani di ammortamento dei mutui può essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. Il rimborso avviene in rate semestrali, costanti e posticipate, in funzione del tasso di interesse

deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP.
2. I tassi sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP. Essi risultano fissati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle seguenti misure:
- mutui a tasso fisso: tasso di interesse del 3,75 % per l'intera durata del mutuo;
- mutui a tasso variabile: tasso del 3,50% per il primo anno e, con decorrenza dalla terza rata, tasso variabile pari all'*Euribor* a 6 mesi, calcolato su 360 giorni, maggiorato di 90 punti base, rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data.

Articolo 8
Spese
1. Sull'importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione. Le spese di amministrazione sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP; esse risultano fissate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nella misura dello 0,50% dell'importo mutuato.
2. Sono a carico del richiedente le spese per gli onorari professionali dei tecnici incaricati secondo le norme predisposte dall'INPDAP per le perizie tecnico-estimative, le spese di iscrizione ipotecaria e le spese per l'onorario corrisposto al notaio, ivi comprese le spese di registrazione e copia degli atti, nonché il costo dell'assicurazione di cui al successivo art. 17.

Articolo 9
Nuovo finanziamento
1. L'iscritto che ha già beneficiato di un mutuo ipotecario, per sé o per il coniuge, può fruire di un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente erogazione e abbia provveduto alla totale estinzione del precedente mutuo. Si deroga a tale disposizione nel caso di intervenuto divorzio e di assegnazione all'ex coniuge dell'immobile precedentemente acquistato, fermo restando l'acquisizione di una nuova residenza da almeno un anno rispetto alla data della domanda.
2. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a due anni per il personale trasferito d'ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia.

TITOLO II
EROGAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO
Capo I – Procedimento di erogazione del mutuo

Articolo 10
Presentazione della domanda
1. La domanda di mutuo deve essere redatta, a pena di nullità, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito *internet* dell'INPDAP all'indirizzo www.inpdap.gov.it.
2. La domanda di mutuo deve essere inviata dal 1° a l 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, all'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP territorialmente competente. La competenza è determinata dall'ubicazione dell'abitazione oggetto della richiesta di mutuo.
3. Al fine di garantire la massima imparzialità, la domanda di mutuo deve essere trasmessa in modalità cartacea esclusivamente tramite il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP non darà corso alle domande presentate con modalità diverse. Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al comma 2 farà fede la data del timbro postale.
4. Le domande di mutuo devono essere corredate di tutta la documentazione prevista dai successivi articoli 11 e 12. Il competente Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP rigetta le domande con documentazione incompleta. In tal caso l'iscritto può presentare, nel quadrimestre successivo, una nuova domanda, completa di tutti i documenti, con le modalità di cui al successivo articolo 13, comma 6.

Articolo 11
Documentazione da allegare alla generalità delle domande
1. La domanda di mutuo deve essere sempre corredata della documentazione richiesta dal presente regolamento, pena il rigetto della stessa.
2. Nella domanda di mutuo devono essere redatte e sottoscritte le seguenti autocertificazioni:
a) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;

b) la residenza, lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, il reddito annuo imponibile del nucleo familiare;
c) eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di *handicap* grave;
d) eventuale matrimonio contratto dal richiedente da non oltre tre anni rispetto alla data del 1° giorno del quadrimestre di riferimento.
3. L'iscritto, nella domanda, si impegna a corrispondere all'Istituto un importo forfettario onnicomprensivo per la redazione della perizia di cui all'articolo 14.
4. Oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, deve essere allegata, pena il rigetto della domanda, la seguente documentazione:
a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza sullo stato di servizio del richiedente, secondo il modello allegato al modulo di domanda di cui all'art. 10, comma 1;
b) planimetria e visura catastale dell'unità abitativa oggetto della richiesta di finanziamento;
c) copia autentica o autenticata del titolo di proprietà del venditore e dichiarazione di quest'ultimo che l'unità abitativa è libera e immediatamente disponibile; tale dichiarazione può risultare dal contratto preliminare di compravendita;
d) copia conforme del preliminare di compravendita, da cui risulti versato un acconto pari ad almeno il 5% del prezzo pattuito per la compravendita;
e) relazione notarile preliminare relativa alla proprietà del bene e all'assenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sia sul fabbricato, sia sul terreno sul quale il medesimo insiste. Nel caso in cui l'unità abitativa sia venduta da soggetto potenzialmente sottoponibile a procedura concorsuale, il notaio è tenuto ad effettuare gli accertamenti finalizzati alla verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali in atto;
f) copia conforme della documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dell'unità abitativa. In particolare occorre allegare:
i. progetto approvato;
ii. concessione edilizia;
iii. certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune competente ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/2001. In sostituzione del certificato di agibilità/abitabilità può essere allegata, alternativamente:
– una dichiarazione, rilasciata dallo stesso Comune, nella quale venga attestato il formarsi del silenzio-assenso sulla richiesta di agibilità;
– la copia autenticata della richiesta stessa, corredata di tutta la documentazione prevista dagli articoli 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal richiedente l'agibilità, che attesti il formarsi del silenzio-assenso.
Sono fatte salve le diverse normative regionali e/o locali;
iv. per gli immobili ultimati al 1° settembre 1967, in luogo del certificato di agibilità/abitabilità e della concessione edilizia, è sufficiente la dichiarazione, resa dal proprietario ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l'unità immobiliare oggetto della richiesta di finanziamento è stata ultimata in data anteriore al 1° settembre 1967 secondo la normativa edilizio-urbanistica vigente all'epoca e che successivamente a tale data non sono state apportate modifiche che necessitano di alcun titolo abilitativo all'esecuzione e di conseguenza del rilascio di nuovo certificato di agibilità/abitabilità, né sono stati comminati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della legge 47/85; è considerata utile la dichiarazione, resa nella forma e nei modi anzidetti, inserita nel corpo del preliminare di compravendita. Tale dichiarazione dovrà essere resa nuovamente, secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge 47/85, dal proprietario dinanzi al notaio al momento della stipula del contratto.
5. In relazione ad immobili o parti di unità immobiliari originariamente sprovvisti di concessione, poi rivisti da disposizioni legislative di sanatoria:
a) per le domande di concessione in sanatoria di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, è necessario allegare il titolo abilitativo in sanatoria e il successivo certificato di agibilità/abitabilità;
b) per le domande di concessione in sanatoria di cui alla legge n. 326/2003 e successive leggi regionali, è necessario allegare la domanda di sanatoria, l'attestato di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché il certificato di ammissibilità al condono

edilizio ovvero documentazione equipollente rilasciata dalla competente Amministrazione comunale.
6. La documentazione richiesta dal presente articolo può essere prodotta in carta semplice ove il bollo non sia previsto per legge.

Articolo 12

Ulteriore documentazione da allegare per le diverse tipologie di domanda

1. Nei casi di *acquisto di unità abitativa di nuova costruzione realizzata da un'impresa*, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa venditrice, che certifichi l'impegno alla preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'unità oggetto della richiesta di mutuo ipotecario.
2. Nei casi di *acquisto di unità abitativa di nuova costruzione realizzata da una società cooperativa*, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa;
b) copia conforme autenticata della documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dell'unità abitativa, intestata alla cooperativa, in luogo di quella richiesta dal comma 4, lettera f), dell'articolo precedente;
c) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante la qualità di socio assegnatario da parte dell'acquirente;
d) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante il costo totale della costruzione ed il riparto della spesa tra i soci e copia autenticata delle ricevute dei pagamenti effettuati dal socio che richiede il finanziamento;
e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società venditrice che certifichi l'impegno alla preventiva cancellazione di eventuali iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull'unità oggetto della concessione di mutuo ipotecario.
3. Nei casi di *acquisto di unità abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare degli enti pubblici*, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare:
a) proposta di vendita dell'ente e, ove prevista dal regolamento dell'ente venditore, richiesta di anticipo con allegata la copia della ricevuta di pagamento;
b) in alternativa al titolo di proprietà ed alla documentazione attestante la regolarità edilizia dell'unità abitativa di cui al precedente articolo 11, può essere prodotta la dichiarazione dell'ente venditore, contenente in dettaglio anche l'importo del valore stimato dell'unità abitativa; qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili, è necessaria una perizia tecnico-estimativa;
c) dichiarazione dell'ente venditore che l'unità abitativa è libera e immediatamente disponibile.
4. Nei casi di *acquisto di unità abitativa proveniente dal patrimonio immobiliare degli enti pubblici tramite asta pubblica*, oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare:
a) relazione notarile preliminare dalla quale si evinca che l'unità abitativa è libera e immediatamente disponibile;
b) in alternativa al titolo di proprietà ed alla documentazione attestante la regolarità edilizia dell'unità abitativa di cui al precedente articolo 11, può essere prodotta la dichiarazione dell'ente venditore contenente in dettaglio anche l'importo del valore stimato dell'unità abitativa; qualora i dati relativi al valore non siano rilevabili è necessaria una perizia tecnico-estimativa.
5. Nei casi di *acquisto di unità abitativa da un privato, con estinzione del mutuo contratto dallo stesso con aziende di credito,* oltre ai documenti previsti dal precedente articolo 11, occorre allegare*:*
a) atto di finanziamento del mutuo contratto dal venditore con l'Istituto di credito;
b) dichiarazione di impegno a presentare al momento del rogito l'attestazione della banca,
8
relativa al residuo debito da estinguere, con la quale l'Istituto di credito si impegna a procedere nei confronti dell'Agenzia del Territorio alla cancellazione telematica della propria ipoteca, una volta ricevuto l'assegno circolare per un importo pari al debito residuo concesso al venditore, ai sensi della legge 40/2007.

6. La domanda di mutuo relativa all'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 non può essere presentata prima dell'ultimazione dell'immobile e della conclusione della procedura di agibilità, salva applicazione della legge regionale vigente.
7. La documentazione richiesta dal presente articolo può essere prodotta in carta semplice ove il bollo non sia previsto per legge.
Articolo 13
Graduatoria
1. Per ogni quadrimestre, scaduto il termine per la presentazione delle domande, ciascun Ufficio Provinciale e Territoriale redige una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) composizione del nucleo familiare;
b) reddito familiare imponibile.
2. Ai fini della compilazione della graduatoria sarà attribuito il seguente punteggio:
1) per il nucleo familiare:
a) punti 5 per ogni componente;
b) ulteriori punti 8 per ogni componente portatore di *handicap* grave;
c) ulteriori punti 3 per il richiedente che alla data del 1° giorno del quadrimestre di riferimento abbia contratto matrimonio da non oltre 3 anni.
2) per il reddito familiare imponibile:
a) punti 30 per reddito fino a 25.000,00 euro;
b) punti 24 per reddito da 25.001,00 euro a 35.000,00 euro;
c) punti 18 per reddito da 35.001,00 euro a 45.000,00 euro;
d) punti 12 per reddito da 45.001,00 euro a 55.000,00 euro;
e) punti 6 per reddito da 55.001,00 euro a 65.000,00 euro;
f) punti 0 per reddito superiore a 65.000,00 euro.
A parità di punteggio, la priorità verrà stabilita in base all'anzianità di iscrizione alla *Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ciascun Ufficio Provinciale e Territoriale approva, con apposita determinazione, la graduatoria provinciale e territoriale, che viene pubblicata sul sito internet dell'INPDAP, per la durata di 15 giorni, termine entro il quale potranno essere presentati, a pena di decadenza, eventuali ricorsi al Direttore Regionale che, nei trenta giorni successivi, adotta le relative decisioni.
4. Trascorso il termine entro il quale il Direttore Regionale decide sui ricorsi presentati, il Direttore Provinciale/Territoriale, apportate le eventuali modifiche determinate dall'accoglimento dei ricorsi presentati al Direttore Regionale, pubblica sul sito *internet* dell'INPDAP la graduatoria definitiva informando ciascun iscritto utilmente collocato in graduatoria, con raccomandata con ricevuta di ritorno, della possibilità di definire la sua domanda e dispone la perizia tecnico-estimativa di cui al successivo articolo 14.
5. Nel caso di non utile collocazione in graduatoria, l'iscritto, può riproporre la domanda nel quadrimestre successivo; in tal caso, è esonerato dal riprodurre la documentazione prevista dagli articoli 11 e 12 solo per la parte attestante requisiti e situazioni non modificatisi nel frattempo. Il richiedente dovrà specificare nella nuova domanda i requisiti certificati nella precedente domanda che non hanno subito variazioni e produrre, pena la reiezione della domanda, la documentazione relativa ai requisiti e alle situazioni modificatisi.
Articolo 14
Perizia tecnico-estimativa
1. L'assegnazione degli incarichi finalizzati agli accertamenti tecnici per la concessione dei mutui edilizi ipotecari viene effettuata dall'Ufficio Provinciale o Territoriale competente su indicazione della Consulenza Professionale Tecnico Edilizia Centrale dell'INPDAP.
2. L'importo dei contributi dell'utenza dovuti, aventi carattere risarcitorio, è periodicamente fissato in misura forfettaria in apposite tabelle adottate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP su proposta della Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio e della Consulenza Professionale Tecnico Edilizia ed è a totale carico del richiedente il mutuo.
3. Al fine di garantire ai richiedenti le prestazioni con omogeneità di oneri a parità di prestazione richiesta, gli importi fissati nelle tabelle di cui al comma 2 dovranno essere, per ciascuna tipologia di prestazione richiesta, fissi ed onnicomprensivi, intendendosi compresi i rimborsi spese per accertamenti e sopralluoghi propedeutici allo svolgimento dell'incarico.

4. L'accredito delle somme dovute deve avvenire direttamente in favore dell'Istituto su apposito conto corrente intestato all'INPDAP.
5. È consentita la produzione della perizia tecnica o tecnico-estimativa effettuata dall'Agenzia del Territorio sull'unità abitativa, qualora contenga i dati e gli accertamenti previsti dal presente regolamento.
6. Le perizie vanno inderogabilmente consegnate entro 10 giorni lavorativi dall'affidamento. Il termine è prorogato per ulteriori 10 giorni nel caso in cui dagli accertamenti tecnici emerga la necessità di integrazione della documentazione urbanistico-edilizia necessaria, richiesta per iscritto dal tecnico incaricato all'iscritto richiedente, dando contestuale conoscenza all'Ufficio Provinciale o Territoriale competente.
7. L'INPDAP si riserva la possibilità di affidare la perizia a professionisti esterni.

Articolo 15

Provvedimento di concessione

1. La concessione del mutuo e il relativo impegno di spesa sono disposti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Provinciale o Territoriale competente. L'Ufficio competente comunica all'iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, che il finanziamento è stato concesso.
2. La data di stipula viene ordinariamente fissata dall'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, in base alle tempistiche delle rimesse fondi, entro 45 giorni dal provvedimento di concessione. Nella fissazione della data, compatibilmente con le ragioni tecnicoorganizzative dell'INPDAP, si tiene conto anche delle esigenze dell'iscritto, ma comunque il termine ultimo per la stipula del contratto di mutuo è fissato, a pena di decadenza, in sei mesi dalla data di ricevimento, da parte dell'iscritto, della comunicazione del provvedimento di concessione.

Articolo 16

Predisposizione della stipula

1. La stipula del contratto di mutuo avviene, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita, nei locali dell'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP competente. Alla stipula devono essere presenti: il notaio, il rappresentante dell'INPDAP, eventualmente il funzionario dell'Istituto di credito detentore dell'ipoteca precedentemente iscritta, l'iscritto e eventualmente il coniuge, come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Nel contratto di mutuo sono riportate tutte le condizioni e le modalità di gestione del mutuo previste dal presente regolamento.
3. Prima della stipula dell'atto, l'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP trasmette al notaio la bozza di contratto; sono consentite modifiche o integrazioni, da concordare con l'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP prima della data fissata per il rogito, solo per motivate ragioni legate alla particolarità del singolo atto. Le modifiche non possono derogare ai criteri generali fissati nel presente regolamento.
4. Almeno cinque giorni lavorativi prima della data della stipula, l'iscritto:
a) comunica i dati dell'intestatario/i dell'assegno/i;
b) produce l'attestazione di versamento del corrispettivo dovuto per la perizia di cui all'art. 14;
c) presenta il contratto di assicurazione di cui all'art. 17.

Articolo 17

Garanzia: polizza assicurativa

1. A garanzia del mutuo, l'iscritto deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi, per un importo minimo assicurato di €. 1.000.000. Tale polizza deve coprire altresì i rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, con la previsione di liquidazione del danno a favore dell'INPDAP limitatamente al residuo debito, a prima richiesta e senza eccezioni.
2. Il valore dell'immobile da dichiarare ai fini della copertura assicurativa è quello di perizia.
3. La polizza assicurativa deve essere stipulata con pagamento anticipato del premio, per tutta la durata del mutuo oppure per un decennio, con obbligo di rinnovo fino al termine dell'ammortamento. Nell'eventualità da ultimo contemplata l'iscritto è tenuto a produrre all'INPDAP i successivi rinnovi, pena la risoluzione del contratto.
4. L'iscritto è tenuto a comunicare all'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso dal contratto di assicurazione, previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 40/2007 ed è altresì tenuto, pena la risoluzione del contratto di mutuo,

ad effettuare il rinnovo del contratto di assicurazione, presso la stessa o altra compagnia di assicurazione, alle condizioni economiche ritenute più vantaggiose.

Articolo 18

Garanzia: ipoteca

A garanzia della restituzione del capitale mutuato, degli accessori e di ogni altra obbligazione risultante dal contratto di mutuo, l'iscritto (e l'eventuale coniuge terzo datore di ipoteca) concede all'INPDAP ipoteca volontaria di primo grado sulle unità immobiliari oggetto del finanziamento, per un valore pari a due volte l'importo del mutuo concesso. L'iscritto consente altresì, a proprie spese, alla rinnovazione a favore dell'INPDAP della predetta ipoteca qualora alla scadenza della stessa il mutuo non dovesse essere totalmente estinto e/o dovesse sussistere una ragione di credito da parte dell'INPDAP.

Articolo 19

Stipula del mutuo. Finanziamento

1. Il contratto di mutuo è sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio Provinciale o Territoriale competente oppure dal suo sostituto o da altro funzionario ai quali siano stati delegati i poteri di stipula degli atti di mutuo ipotecario edilizio.
2. L'atto di compravendita deve essere sottoscritto nei locali dell'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP contestualmente alla stipula del contratto di mutuo.
3. All'atto di compravendita deve assistere il Dirigente dell'Ufficio Provinciale o Territoriale competente oppure il suo sostituto o altro funzionario delegati, al fine di verificare che i dati identificativi dell'unità abitativa e delle parti contraenti siano corretti e che il prezzo corrisposto per la compravendita non sia inferiore all'importo del mutuo, al netto dell'eventuale importo per le spese ai sensi dell'art. 6, comma 4.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 5, in caso di assenza del funzionario dell'Istituto di credito detentore della precedente ipoteca, il notaio cura la consegna dell'assegno intestato all'Istituto di credito stesso, con contestuale rilascio dell'atto di assenso alla cancellazione d'ipoteca o della quietanza.
5. Dall'importo del mutuo erogato vengono trattenute le spese di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 1, a ristoro dei costi amministrativi legati alla gestione dell'ammortamento del finanziamento concesso.
6. Dall'importo del mutuo erogato vengono altresì trattenute le imposte di legge e l'importo degli interessi di pre-ammortamento di cui al successivo articolo 21, comma 2.

Articolo 20

Portabilità del mutuo

1. Se ricorrono tutte le condizioni previste dal presente regolamento, compresa quella di cui all'art. 5, gli iscritti alla *Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali* che hanno già contratto un mutuo con banche o intermediari finanziari possono esercitare la facoltà di cui all'art. 1202 c.c., così come previsto dalla legge 40/2007, trasferendo nei confronti dell'INPDAP il debito esistente, usufruendo delle medesime condizioni fissate nel presente regolamento.
2. Le domande di surrogazione concorreranno al formarsi delle graduatorie di cui all'articolo 13 del presente regolamento insieme con le domande di acquisto ed alle medesime condizioni stabilite nell'articolo 13.
3. Nel caso di surrogazione non sono addebitate al richiedente spese o commissioni per la concessione del mutuo, né a titolo di istruttoria per l'apertura della pratica, né per accertamenti catastali.
4. Le domande dovranno essere corredate, oltre che della documentazione di rito, anche dell'atto di finanziamento del mutuo con l'Istituto di credito, completo della perizia tecnicoestimativa dell'unità immobiliare a suo tempo redatta. In tal caso il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti che successivamente alla data di redazione della suddetta perizia, non sono state apportate modifiche che necessitino di alcun titolo abilitativo all'esecuzione e di conseguenza del rilascio di nuovo certificato di agibilità/abitabilità, né sono stati comminati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della legge 47/85. Qualora non fosse allegata la perizia tecnico-estimativa di cui sopra, la stessa sarà eseguita dalla Consulenza Professionale Tecnico Edilizia dell'INPDAP.

5. Al momento della stipula del contratto di mutuo con l'INPDAP, dinanzi al notaio dovrà intervenire un rappresentante della banca originaria, munito di idonea procura, per rilasciare quietanza di pagamento, impegno a non richiedere la cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta, nonché consenso all'annotazione della surrogazione a margine della predetta iscrizione originaria. A sua volta, il debitore dovrà esprimere il proprio consenso a surrogare l'INPDAP nei diritti di garanzia della banca originaria.

Capo II – Gestione del contratto di mutuo

Articolo 21

Rimborso della somma mutuata: rate di ammortamento

1. Il rimborso della somma mutuata avviene in rate di ammortamento semestrali costanti posticipate per una durata prescelta fra quelle previste dall'articolo 7, comma 1, e al tasso d'interesse vigente al momento del contratto.
2. La prima rata dei mutui erogati nel primo semestre dell'anno ha scadenza il 31 dicembre dello stesso anno. Per i mutui erogati nel secondo semestre dell'anno, la scadenza è fissata al 30 giugno dell'anno successivo. Per il periodo compreso fra la data di erogazione e l'inizio dell'ammortamento, sull'importo erogato è trattenuto anticipatamente l'ammontare degli interessi di pre-ammortamento calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso del mutuo.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento avviene tramite MAV precompilati, trasmessi al mutuatario a cura dell'Istituto. Nell'ipotesi in cui il modulo predisposto non pervenga in tempo utile, è consentito al mutuatario di provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi di un bollettino di conto corrente postale, sul quale devono essere specificati la causale e il periodo di riferimento.
4. In corso di ammortamento, l'INPDAP si riserva la possibilità di modificare unilateralmente le modalità di riscossione.

Articolo 22

Mancato pagamento delle rate

1. Il mancato pagamento di ciascuna rata di ammortamento comporta l'applicazione, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti.
2. Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall'Istituto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta la facoltà per l'INPDAP di risolvere ex art. 1456 c.c. il contratto di mutuo e di avvalersi di ogni mezzo per il recupero del proprio credito.

Articolo 23

Rinegoziazione

1. È consentita la rinegoziazione del mutuo relativamente al capitale residuo, entro i limiti temporali previsti dall'articolo 7, comma 1, nei seguenti casi:
a) grave malattia del mutuatario (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
b) decesso del mutuatario.
2. La richiesta di rinegoziazione va rivolta al competente Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, il quale provvede, con apposita determinazione, informandone la relativa Direzione Regionale e la Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio.

Articolo 24

Successione nella titolarità del mutuo

1. In caso di decesso del richiedente è consentita l'erogazione del mutuo al coniuge superstite.
2. In caso di decesso del mutuatario durante il periodo di ammortamento è consentita la successione nella titolarità del mutuo al coniuge superstite.
3. Per entrambe le ipotesi di cui ai commi che precedono, in difetto del coniuge, è consentita la successione ai figli, se componenti del nucleo familiare. Ove minori, essi possono ottenere il subentro nell'erogazione o nella successione della titolarità del mutuo, sotto la tutela della persona designata dal giudice tutelare.
4. In mancanza dei soggetti indicati nei commi precedenti, il mutuo non è erogato. Qualora sia in corso l'ammortamento del mutuo, l'estinzione totale del finanziamento deve avvenire a cura degli eredi destinatari dell'immobile.

Articolo 25
Sospensione
1. È consentita, a richiesta del mutuatario o dei familiari succeduti nella titolarità del mutuo, la sospensione dell'ammortamento, per una durata massima di due rate di ammortamento, nei seguenti casi:
a) grave malattia del mutuatario (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
b) decesso del mutuatario.
2. La durata massima della sospensione è di due rate del piano d'ammortamento e in caso di concessione della sospensione sono applicati, dalla decorrenza della concessione stessa, interessi semplici nella misura del tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo maggiorato di 1 punto.
3. La richiesta di sospensione va rivolta al competente Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, il quale provvede, con apposita determinazione, informandone la relativa Direzione Regionale e la Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio.
Articolo 26
Residenza
1. Il mutuatario, o i mutuatari nell'ipotesi di cointestazione del contratto di mutuo, deve acquisire, entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, la residenza presso l'unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova all'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP che ha erogato il finanziamento mediante produzione del relativo certificato, pena la risoluzione del contratto medesimo. Si deroga a detto limite temporale qualora l'iscritto intestatario del mutuo, dopo la stipula del contratto, sia trasferito d'ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia.
2. È fatto obbligo, pena la risoluzione del contratto, di comunicare all'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, nel termine di 30 giorni, ogni variazione di residenza o di domicilio eletto. Nel caso di trasferimento all'estero deve, comunque, essere eletto domicilio nel territorio dello Stato italiano. In difetto, si intende eletto domicilio presso la Segreteria Comunale del luogo ove è ubicato l'immobile oggetto del finanziamento.
3. È fatto obbligo al mutuatario di mantenere la residenza per cinque anni presso l'immobile per il quale è stato richiesto il mutuo, salvo che abbia provveduto all'estinzione anticipata del mutuo o che sia stato trasferito d'ufficio in una sede di lavoro ubicata in altra provincia.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo, il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, non ha l'obbligo di acquisire la residenza presso l'unità abitativa oggetto del finanziamento.
5. Il mutuatario non può cedere in locazione o in comodato l'unità abitativa per un periodo di 5 anni dalla data di acquisizione della residenza, pena la risoluzione del contratto di mutuo.
Articolo 27
Estinzione del contratto di mutuo
In qualunque momento il titolare del contratto può estinguere parzialmente o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione. Non è prevista alcuna penalità per tale operazione.
Articolo 28
Vendita dell'immobile
1. La vendita dell'unità immobiliare oggetto del finanziamento è subordinata all'estinzione totale del mutuo, preventiva o contestuale alla vendita stessa; per gli immobili acquistati a seguito di dismissione di patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, va altresì tenuto conto degli specifici vincoli di legge.
2. In caso di estinzione totale del mutuo contestuale alla vendita dell'immobile, l'INPDAP, previa acquisizione dell'importo residuo del mutuo con assegno circolare non trasferibile, rilascia assenso alla cancellazione dell'ipoteca salvo buon fine.
Articolo 29
Dichiarazioni non veritiere
1. Il contratto di mutuo è risolto in qualunque momento qualora sia stato stipulato sulla base di dichiarazioni non veritiere o qualora siano stati violati gli obblighi assunti nella domanda di concessione e nel relativo contratto; in tali ipotesi si applica una penale del 3% della somma mutuata.

2. Gli Uffici Provinciali e Territoriali procedono al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. Dalla data di ricezione della formale comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo e sino a quella del versamento della somma richiesta, il mutuatario è tenuto a corrispondere, sull'importo del residuo debito, oltre alla penale di cui al comma 1, gli interessi nella misura prevista nel contratto di mutuo, maggiorati di due punti come previsto dall'art. 22, comma 1.
3. Sono a carico del mutuatario anche le spese sostenute dall'INPDAP per la risoluzione del contratto e il recupero delle somme dovute.

TITOLO III
RICORSI

Articolo 30

Ricorsi e controversie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento è ammesso ricorso da presentare con raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio entro quindici giorni dalla adozione del provvedimento impugnato. Per le Province Autonome il ricorso contro gli atti adottati dagli Uffici Provinciali di Trento e di Bolzano, va presentato al Direttore Generale.
2. Tali ricorsi sono decisi nel termine di 30 giorni dalla presentazione.
3. Nel caso di controversia relativa ai provvedimenti adottati dall'Ufficio Provinciale o Territoriale ovvero dalla Direzione Regionale, il foro competente è quello del capoluogo della provincia dove è sito l'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP competente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del presente regolamento.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Norma transitoria

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli iscritti che dall'anno 2000 hanno beneficiato di mutui a tasso variabile possono stipulare una modifica del contratto ed optare per il tasso fisso per le residue rate di ammortamento. La variazione decorrerà dalla prima rata dell'anno 2011 (giugno 2011).

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito *internet* dell'Istituto all'indirizzo www.inpdap.gov.it ed entra in vigore il 1° luglio 2010.

10A04345

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso di pubblicazione sul sito Internet della delibera n. 18 del 18 marzo 2010, recante disposizioni in materia di contributo spese per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic).

Il Garante per la protezione dei dati personali comunica l'intervenuta adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 10, comma 8 d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nei confronti di Crif S.p.A. sul tema del contributo spese per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del codice.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

10E004412

Avviso di pubblicazione sul sito Internet della delibera n. 19 del 18 marzo 2010, recante disposizioni in materia di contributo spese per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic).

Il Garante per la protezione dei dati personali comunica l'intervenuta adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 10, comma 8 d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nei confronti di Experian Information Service S.p.A., di Consorzio per la tutela del credito e di Società italiana leasing-Assilea sul tema del contributo spese per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del codice.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

10E004413

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «World Working - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Muggia.

Con deliberazione n. 429 dell'11 marzo 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «World Working - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Muggia, costituita addì 6 agosto 1996, per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, piazza Goldoni n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A04274

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Giuliana Trasporti - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Trieste.

Con deliberazione n. 431 dell'11marzo 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* cc della «Cooperativa Giuliana Trasporti - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Trieste costituita addì 20 novembre 1974 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Triste, piazza Goldoni n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A04275

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-085) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.